di diritto penale, 1982, 417; (103) Zuccalà, Sul preteso principio di necessaria Marinucci, I, 2006, 791. necessaria offesa ad un bene, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), Studi in onore di G. attuali sul bene giuridico: la pretesa dimensione "critica" del bene e la pretesa offensività del reato, in Studi Delitala, 1984, 1689; (104) Zuccalà, Due questioni tra tassatività del fatto tipico e lesività, in VASSALLI (a cura di), Problemi generali ZAGREBELSKY, Contenuti e linee evolutive della giurisprudenza in tema di rapporti Pioletti, 1982, 615; (101) VASSALLI, Quasi reato, EdD, XXXVIII, 1987, 35; (102) ridico del tentativo, 1952; (99) VANNINI, Il reato impossibile, in Scritti Manzini, recente pronuncia della Cassazione, CP 1995, 922; (98) VANNINI, Il problema giu-RIDPP 1973, 3; (97) SVARIATI, Il reato di falso e il principio di offensività in una 996; (94) SELLAROLI, Agente provocatore e reato impossibile, Gpen 1960, II, 102; (93) SCRUGLI, Art. 49 co. 2 c.p.: la clausola generale di non punibilità, RP 2004, RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, 2001; offensività?, RTDPE 1999, 641; (90) RICCARDI, I "confini mobili" del principio di 2012, 35; (89) RICCARDI, Concezione realistica e reati societari: "barlumi" di diritto nella teoria del reato, 1976; (88) PULITANÒ, Ragionevolezza e diritto penale, STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, (95) SERIANNI, Reato impossibile e reato putativo, EGT, XXXVI, 1991; (96) regressivi del sistema penale e prospettive de iure condendo, IP 2001, 3, 1113; (92) offensività, IP 1999, 711, 720; (91) RICCARDI, Le anticipazioni di tutela: aspetti 1954, 479; (100) Vassalli, Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti

50. Consenso dell'avente diritto

[1] Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con consenso della persona che può validamente disporne.

Sommario: I. Natura e fondamento dell'esimente - II. I confini di applicabilità dell'esimente - III. La disponibilità del diritto leso: vita e integrità fisica - IV. (Segue) altri diritti - V. I requisiti del consenso - VI. Consenso e reati colposi - VII. Consenso putativo e consenso presunto - VIII. Il trattamento medico e la sua "giustificazione": a) premesse - IX. (Segue) a) la "tipicità" del trattamento: i) lesioni personali e omicidio - X. (Segue) ii) delitti contro la libertà - XI. (Segue) B) la "giustificazione" del trattamento: i) considerazioni generali - XII. (Segue) ii) il consenso del legale rappresentante del paziente incapace - XIV. (Segue) iv) il trattamento delle infermità mentali - XV. (Segue) v) le situazioni di urgenza terapeutica - XVI. (Segue) vi) il dissenso del paziente e pericolo imminente di morte o di grave danno alla salute - XVII. (Segue) vii) i trattamenti sperimentali - XVIII. Attività sportiva - XIX. Casistica.

I. Natura e fondamento dell'esimente

Secondo un'impostazione consolidata nella dottrina italiana, la norma configura una causa di giustificazione, che costituisce un'ipotesi particolare riconducibile al paradigma generale dell'esercizio di una facoltà legittima ex art. 51 [per tutti, Grosso (15), 6 e Marini (23), 402]. Dal consenso-causa di giustificazione deve distinguersi il consenso

che esclude la stessa configurabilità di un fatto conforme al modello di una norma incriminatrice (su cui cfr. *infra*, 8).

Una diversa impostazione, non priva di autorevoli precedenti anche nel nostro Paese [Vannini, PtG, 170] e oggi ampiamente diffusa nella dottrina tedesca [ROXIN (34), 126; per un quadro riassuntivo, cfr. Albeggiani (1), 29; Tordini (Cagli (37), 194], nega invece in radice la possibilità di distinguere tra consenso-causa di giustificazione e consenso escludente il fatto, affermando che - in tutte le ipotesi in cui l'ordinamento ricollega al consenso della vittima l'effetto di escludere la punibilità - sarebbe sempre esclusa la tipicità del fatto ai sensi della corrispondente norma incriminatrice [Tordini Cagli (37), 294]. Laddove infatti unico oggetto della tutela penale sia un diritto individuale, il consenso del suo titolare alla lesione del bene ad opera di terzi farebbe venir meno ogni ragione di tutela, tale consenso risolvendosi in un atto di esercizio del diritto medesimo. I casi normativamente previsti di inefficacia del consenso alla lesione di taluni beni individuale, della natura in realtà sovraindividuale di tali beni, che l'ordinamento tutelerebbe non tanto nell'interesse del soggetto, quanto nel superiore interesse della collettività.

è il caso, in particolare, dei diritti di libertà, la cui lesione è logicamente pensabile solo contro la volontà, ovvero in presenza di una volontà viziata, del loro titolare (un rapporto non si pone in presenza di un valido consenso del loro titolare alla condotta altrui: tale zioni: a) non v'è dubbio che vi siano beni rispetto ai quali un problema di tutela penale A quest'ultima impostazione può, tuttavia, essere opposto un duplice ordine di obieentro dati limiti continua a tutelare pur in presenza di tale consenso. D'altra parte, la sessuale volontario non integra, ovviamente, alcuna lesione consentita della propria contro le conseguenze più gravi ed irreparabili che deriverebbero dall'atto di disposizione fondata sull'esigenza di tutelare il bene nell'interesse dello stesso titolare, quanto meno ad un interesse collettivo alla loro conservazione (ché una tale prospettiva implicherebbe che informa il vigente ordinamento costituzionale - essere spiegata mediante il richiamo titela "oggettiva" dei beni in questione non può - alla luce del principio personalistico mente offendibili malgrado il consenso del titolare alla loro lesione, e che l'ordinamento beni di natura individuale, come appunto la vita e l'integrità fisica, che sono concettualdi tutela non può valere allorché il titolare sia incapace (per ragioni di età o di infermità getto - anche se non viziata in senso tecnico - possa tuttavia non essere del tutto libera, la strumentalizzazione della persona umana in vista di interessi ad essa estranei), ma va libertà sessuale, bensì un mero atto di esercizio della libertà stessa). Vi sono però altri 31; per una recente crítica a queste obiezioni, cfr. Tordini Cagli (37), 295]. l'unicità della norma incriminatrice [cfr., per ulteriori approfondimenti, ALBEGGIANI (1), dell'oggetto di tutela a seconda delle caratteristiche soggettive del suo titolare, malgrado di mente) di disporre del bene: con conseguente necessità di una diversa considerazione stesso [cfr. sul punto Tokonyi Cagli (37), 159]; ma una tale (ri)definizione dell'oggetto mente considerato (vita, integrità fisica, ecc.), bensì nella libertà di disposizione del bene tesi in esame finisce per individuare l'oggetto di tutela non nel bene giuridico oggettivaper es. per la presenza di condizionamenti di natura economica); b) in secondo luogo, la (essendovi in generale validi motivi per presumere che, in tali ipotesi, la volontà del sog-

Δ Posto dunque che un problema di applicazione dell'art. 50 si pone soltanto nei confronti ranno ad espandersi quanto maggiore sia il valore assegnato - in un dato contesto sociale mento in un dato momento storico: i limiti di disponibilità dei beni individuali tende di tutela è naturalmente condizionata dal sistema di valori che fa da sfondo all'ordina di tutela dell'autodeterminazione del suo titolare (ossia della sua libertà di disporte tutela "oggettiva" del bene protetto dalla norma incriminatrice e le opposte ragioni di beni individuali rispetto ai quali sia logicamente pensabile una lesione consentita alla tutela del bene alla cui lesione il titolare abbia consentito [così, invece, ANTOLISEI] di tipo "statualistico". In ogni caso, il fondamento della scriminante deve essere indivied ordinamentale - all'autodeterminazione individuale [su cui cfr. ampiamente Tordin del bene secondo la sua volontà). La reciproca delimitazione tra l'una e l'altra istanza l'operatività della scriminante dipenderà in definitiva dal bilanciamento tra le ragioni di volta prevalere o soccombere di fronte all'opposta istanza di tutela dell'autodeterminaagli occhi dell'ordinamento una loro dignità di tutela "oggettiva", che può di volta in PtG, 290]: anche i beni di natura strettamente individuale, infatti, conservano sempre duato nel bilanciamento tra tali interessi [Padovani 147; Romano, CommSist I, art. 50] tale contesto, istanze di tipo "paternalistico" o - come nel passato ordinamento fascista-CAGLI (37), 49, 143], e tenderà correlativamente a restringersi quanto più affiorino, in di Bellagamba, I problematici confini della categoria delle scriminanti, 2007, 379]: zione individuale [nel senso qui sostenuto, cfr. di recente l'approfondita rimeditazione 529; PALAZZO 374], e non già in una supposta carenza di interesse dell'ordinamento

II. I confini di applicabilità dell'esimente

- 5 La causa di giustificazione in esame non si applica, ovviamente, alle fattispecie in cui il consenso costituisce circostanza attenuante, o comunque circostanza che derubrica la fattispecie in una meno grave (per es. art. 579).
- Messuna funzione scriminante va riconosciuta al consenso laddove esso sia, esplicitamente o implicitamente, elemento costitutivo della fattispecie criminosa; ciò accade, in ispecie, ove la legge presuma un vizio nella formazione del consenso in presenza delle circostanze descritte dalla norma incriminatrice, ovvero un'incapacità a consentire [PALAZZO 369]. Per es., nella truffa e nella circonvenzione di incapacità a consentire vittima all'atto di disposizione patrimoniale è viziato, rispettivamente, dall'inganno e dall'abuso delle condizioni di incapacità; e analogamente nella violenza sessuale c.d. presunta di cui all'art. 609-bis, c. 2, il consenso del soggetto passivo indotto all'atto sessuale è viziato dall'abuso delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero dall'inganno posto in essere dall'agente [sull'assoluta irrilevanza del consenso di una minore infraquattordicenne rispetto alla violenza carnale c.d. presunta di cui al previgente art. 519 c. 2, cfr. C 15.10.1984, Nicastro, CED 166905, GI 1985, II, 309, Cfr. anche, nel senso dell'irrilevanza del consenso della vittima nel delitto di truffa, C 3.5.1965, Bruni, CED 099730].
- 7 Il consenso della vittima non spiega alcuna efficacia scriminante neppure quando la norma incriminatrice mira a tutelare il soggetto passivo (specie se minore o incapace)

indipendentemente dalla sua volontà, e al limite anche contro la sua volontà, come avviene nel caso degli atti sessuali con minorenne e della corruzione di minorenne ex artt. 609-quater e quinquies: in simili ipotesi, è evidente come il bene giuridico protetto sia non tanto una libertà (nella specie quella sessuale) della vittima, quanto un suo interesse di natura oggettiva (nella specie, l'armonico sviluppo della personalità nella sfera sessuale), che resta bisognoso di tutela anche in presenza di un consenso della vittima [in questo senso C 15.6.2010, I., CED 248107, ove si sottolinea che nel delitto di atti sessuali con minorenne la persona offesa è considerata dalla legge immatura e incapace di disporre consapevolmente dei propri interessi].

00

il che si verifica, in particolare, quando la norma incriminatrice richieda, espressacfr. anche, in prospettiva comparata, Gobbi, Einwilligung, Einverständnis, condi giustificazione e consenso escludente il fatto [definito ora "consenso improprio": sorge soltanto allorché l'agente "costringa" (o eventualmente "induca") il soggetto delitti contro la libertà non si verifica alcuna offesa all'interesse protetto sino a che di "sottrazione" è incompatibile con il consenso del possessore). Parimenti, nei vari es., requisito esplicito della violazione di domicilio (che deve avvenire "contro la mente o implicitamente, il dissenso della vittima [Palazzo 369]. Il dissenso, è, per senso del titolare del bene escluda già la sussistenza di un fatto tipico di reato: Si versa al di fuori dell'ambito di applicazione dell'istituto, infine, quando il conzione dell'esistenza di un consenso [Grosso (15), 6]; c) nel caso di consenso escluil dolo sarà escluso, ex art. 59 c. 4, soltanto nell'ipotesi di erronea rappresentapositivamente tale dissenso, mentre rispetto al consenso-causa di giustificazione sito esplicito o implicito della fattispecie criminosa, l'agente dovrà rappresentarsi all'art, 609-bis; la spontanea consegna della cosa è incompatibile con il fatto di senso sia carpito attraverso un inganno diverso dalla sostituzione di persona di cui esclude la configurabilità di un fatto di violenza sessuale anche laddove tale conai requisiti di validità propri del consenso ex art. 50, bensì ai soli requisiti desumipiano pratico, sotto vari profili: a) il consenso che esclude il fatto non è soggetto zione critica sulla distinzione è ora svolta da Tordini Cagli (37), 165] rileva, sul senso. Un confronto tra due ordinamenti, IP 2003, 783. Un'approfondita rimedita-Pedrazzi (27), 146; ora "accordo": Romano, CommSist I, art. 50, 528. Sul tema. dicamente irrilevante il suo eventuale consenso (cfr. anche supra, 3; art. 605, 14) passivo ad un dato comportamento, viziando così la sua volontà e rendendo giurialla volontà altrui, per es. acconsentendo ad un rapporto sessuale; un fatto di reato il soggetto aderisca liberamente - ossia al di fuori di ogni illecito condizionamento volontà" del titolare dello ius excludendi) e requisito implicito del furto (il concetto "perché il fatto non costituisce reato", come nelle ipotesi di consenso giustificante dente il fatto, infine, la formula assolutoria sarà "perché il fatto non sussiste" e non vista dell'elemento soggettivo, laddove il dissenso della vittima costituisca requifurto, anche nell'ipotesi in cui il tradens sia totalmente incapace); b) dal punto di [Fiandaca-Musco, PtG, 277; Palazzo 371]. bili dalle singole norme incriminatrici (per es., il consenso ad un rapporto sessuale cfr., sul punto, Grispigni (14), 44, 229 e 538]. La distinzione tra consenso-causa

III. La disponibilità del diritto leso: vita e integrità fisica

- ø diritto dovrebbe essere valutata in concreto, attraverso un bilanciamento nel singolo ziente. Arbitro di tale bilanciamento sarebbe di regola lo stesso consenziente, al quale caso tra il valore del bene leso e la mentevolezza dello scopo perseguito dal consenresse leso da parte del suo titolare. Secondo una recente dottrina, la disponibilità del L'art. 50 subordina l'efficacia scriminante del consenso alla disponibilità dell'inteonde l'esito di tale bilanciamento, e la conseguente decisione circa la liceità o illiceità con i quali dovrebbe essere effettuato il bilanciamento tra i controinteressi in conflitto limite principale di tale tesi sembra risiedere, peraltro, nell'indeterminatezza dei criteri tivamente prevalente, anche contro la volontà del suo titolare [Albeograni (1), 86]. Il quella dell'ordinamento, che interverrebbe per assicurare la tutela dell'interesse oggetressi in conflitto, nel qual caso alla valutazione soggettiva del titolare si sostituirebbe fintantoché dalla situazione concreta non emerga una palese sproporzione tra gli intebene giuridico in funzione di uno scopo soggettivamente prevalente; ciò, quantomeno, l'ordinamento riconoscerebbe, in linea di principio, la libertà di sacrificare un proprio della condotta dell'agente, resterebbero in definitiva affidati alla personale sensibilità
- 10 L'opinione dominante affronta invece il problema della disponibilità distinguendo, in astratto, tra beni disponibili e non, senza riguardo allo scopo perseguito nel caso concreto dal consenziente. In tale valutazione, un rilievo decisivo assumono piuttosto varie norme penali ed extrapenali, dalle quali sono desumibili precise indicazioni circa la liceità o illiceità di determinati atti di disposizione, in un'ottica come si è sottolineato supra, 3 di tutela del soggetto contro le conseguenze più gravi ed irreparabili dei propri atti di disposizione.
- 11 Più in dettaglio, l'indisponibilità della vita si evince senza difficoltà dall'art. 579, che sanziona proprio il fatto di cagionare la morte di un uomo con il suo consenso. Sulla *ratio* di tale indisponibilità, cfr. anche art. 579, 1.
- Più complessa è la questione della disponibilità dell'integrità fisica. Un primo risalente orientamento, argomentando a contrario dall'art. 579, deduceva dalla mancanza di una norma incriminatrice delle lesioni del consenziente la piena efficacia scriminante del consenso in tale ipotesi [Vannni, Quid iuris? Lesione personale, 1948, 51; conf., in giurisprudenza, T mil. Torino 28.1.1999, A., RIDPP 2001. 1393, con nota critica di DELLA BELLA, L'integrità fisica: un diritto illimitatamente disponibile da parte del titolare?; nonché l'ornai risalente P Grosseto 17.1.1957, Graziani, FI 1957, II; 121]. L'orientamento oggi dominante, in dottrina e in giurisprudenza, ricava invece i limiti della disponibilità del bene dall'art. 5 c.c., a tenore del quale "gli atti di disposizione del proprio corpo sono victati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".
- 13 Quanto al limite della diminuzione permanente dell'integrità fisica, si ritiene che la ratio della norma alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata,

e indipendentemente dall'intendimento del legislatore storico - sia quella di tutelare la medico, 1989, 92; PALAZZO, Persona (delitti contro), EdD, XXXIII, 1983, 312; PALAZZO Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, un organo malato [Bessone-Ferrando, Persona fisica (dir. priv.), EdD, XXXIII, 1983, salute del disponente, come nel caso di consenso all'asportazione, per via chirurgica, di del proprio corpo funzionali alla salvaguardia o al complessivo miglioramento della salute in senso ampio, e dunque il complessivo benessere fisiopsichico della persona. mente consentito, "in deroga all'art. 5 c.c.", dalla l. n. 483/1999. rischi gravissimi per il caso di perdita fortuita di quest ultimo [ctr., sul tema, le limpide in ogni caso un sovraffaticamento dell'organo residuo, e comunque espone il soggetto a zione espletata dall'organo donato: la mancanza di uno dei due organi determina infatti sia dimostrabile, nell'organismo del donante, un indebolimento complessivo della funcaso di donazione di un organo doppio (comee, ghiandole sessuali, ecc.), anche ove non trapianto da vivo a vivo. In particolare, l'illiceità dell'intervento va affermata anche nel cute, ecc.), mentre sarà di regola inefficace il consenso al prelievo di organi a scopo di sizione a svantaggio della salute del soggetto, in relazione ai quali dovrà considerarsi 2162]. I limiti di liceità di cui all'art. 5 c.c. si applicheranno, invece, ai soli atti di dispo-376; PULITANÒ 272; ROMBOLI (33), 253. In senso conf., C Cost. 161/1985, FI 1985, I, 1974, 101; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale 229; NANNINI, Il consenso al trattamento 201 e 253; BILANCETTI, La responsabilità penale e civile del medico, III ed., 1998, 141; Conseguentemente, non rientrano nel divieto di cui all'art. 5 c.c. gli atti di disposizione donatore; in ogni caso, l'espianto, a fini di trapianto, di parti di fegato è oggi espressaescludere un significativo indebolimento complessivo della funzionalità dell'organo nel donazione di un testicolo. Contra, nel senso che dall'art. 5 c.c. non potrebbe dedursi riconosciuta - ma in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 c.c. - la liceità della pagine di Petrocelli, Il consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, ADPP lecita la donazione di parti del corpo facilmente riproducibili (sangue, midollo spinale, liceità sembrano invece sussistere per la donazione di una parte di un organo, ove sia da l'illiceità della donazione di un organo doppio, ROMBOLI (33), 312]. Margini più ampi di 1932, 514, spec. 523, in ordine ad un famoso caso giudiziario nel quale era stata invece

Al divieto di diminuzione permanente dell'integrità fisica ex art. 5 c.c. deroga espressamente la l. n. 458/1967, che rende lecita - previa autorizzazione del giudice - la donazione di un rene, in presenza di una serie di condizioni finalizzate a garantire la spontaneità e non venalità del consenso del donatore.

15

14

Vive discussioni ha suscitato la questione della validità del consenso ad interventi di sterilizzazione (vasectomia e ovariectomia). Secondo una prima opinione, l'abrogazione, ad opera della I. n. 194/1978, dell'art. 552 (procurata impotenza alla procreazione) avrebbe determinato l'espansione della fattispecie generale di cui all'art. 583 c. 2 n. 3 (lesione dalla quale deriva la perdita della capacità di generare), la quale tutelerebbe un interesse indisponibile, sotto il profilo del divieto di menomazione fisica permanente di cui all'art. 5 c.c. [Stella, La sterilizzazione chirurgica: aspetti penalistici, RIML 1980, 496; in senso conf., Gallisat Pilo (12), 77 e Marini (23), 407]. La tesi opposta ritiene invece che il legislatore del 1978, legalizzando in larga misura l'aborto

estraneo alla persona del disponente - abbia a fortiori inteso sancire, mediante l'abrogatutti nella sfera del disponente, al quale l'art. 1 della legge riconosce il "diritto ad una zione dell'art. 552, la liceità della sterilizzazione volontaria - i cui effetti si esauriscono volontario - con il quale viene pur sempre sacrificata la vita del feto, ossia un interesse procreazione cosciente e responsabile" - [così Padovani, Sterilizzazione, EdD, XLIII, sterilizzazione volontaria [C 18.3.1987, Conciani, CED 177139, FI 1988, II, 447]. minato una vera e propria abolitio criminis, con conseguente facoltizzazione della pervenuta alla condivisibile conclusione che l'abrogazione dell'art. 552 abbia deterdella giurisprudenza di merito [su cui, cfr. PADOVANI, op. cit., 1088], la Cassazione è 1988, II, 447; RIZ (32), 287; ROMBOLI (33), 276]. Dopo un iniziale disorientamento 1990, 1086; in senso conf., Fiandaca, nota a C 18.3.1987, Conciani, CED 177139, FI

- 16 Circa gli interventi chirurgici di mutamento di sesso, la loro liceità è oggi riconoe 7, che attribuiscono all'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso da parte senso dell'interessato, è l'autorizzazione del Tribunale, subordinata ad un giudizio sulla Cost. 161/1985, FI 1985, I, 2162]. Condizione di liceità dell'intervento, oltre al condi sesso" [le cui disposizioni sono state giudicate costituzionalmente legittime da C sciuta dalla l. n. 164/1982, recante "norme in materia di rettificazione di attribuzione illecito, come si desume anche - a contrario - dalla disciplina transitoria di cui agli artt. 6 "necessità" dell'intervento (art. 3); in difetto, l'intervento continua ad essere penalmente secondo cui l'accertamento sulla "necessità" dell'intervento ex art. 3 potrebbe essere EdD, XLIV, 1992, 883; nonché, C Cost. 161/1985, cit.; contra, ROMBOLI (33), 268, dell'indispensabilità dell'autorizzazione del Tribunale, cfr. STANZIONE, Transessualità, limitatamente però ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge [nel senso del Tribunale efficacia estintiva dei reati cui l'intervento chirurgico abbia dato luogo, da responsabilità nel caso di esito positivo dell'accertamento] compiuto anche successivamente all'intervento, con conseguente esonero del chirurgo
- 7 zione clinica, cfr. comunque, più ampiamente, infra, VIII-XVII. Sui particolari problemi posti dal consenso al trattamento medico e alla sperimenta-
- 18 del proprio rene in assenza delle condizioni di cui alla l. n. 458/1967. La contrarietà alla contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Sotto il profilo della contraun ricercato per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche dell'autorità risponderà di favoreggia condotta consentita: così, il chirurgo che esegue un intervento di plastica facciale ad legge va riferita all'atto di disposizione (ossia al consenso in sé considerato), e non alla rietà a specifiche disposizioni di legge, sarebbe per es: invalido il consenso al prelievo Ai sensi dell'art. 5 c.c., inoltre, l'atto di disposizione del proprio corpo non deve essere mento, ma non anche di lesioni personali (scriminate dal consenso dell'avente diritto) [contra, sul punto, ma con riferimento all'ordinamento tedesco, Roxin (34), 143].
- 19 condizioni minime per una convivenza sociale immune da violenza, o nel suo risvolto c.c. - non se ne possa accogliere l'accezione "materiale" (nel suo risvolto oggettivo di Quanto alla contrarietà all'ordine pubblico, è evidente come - nel contesto dell'art. 5

tutte espressamente che l'atto possa effettuarsi a titolo oneroso (cfr. art. 2 l. n. 458/1967 il diritto del povero come del ricco di vendere parti del proprio corpo). Significativo è, in particolare, nel caso in cui l'atto dispositivo sia compiuto dietro corrispettivo econo-ROMBOLI (33), 231]. Una contrarietà all'ordine pubblico così inteso sembra ravvisabile, CUPIS, Corpo (atti di disposizione del proprio), NsDI, IV, 1957, 854; RIZ (31), 105; dell'ordinamento vigente, così come illuminati e vivificati dalla Costituzione [così De c.c. appartiene - che intende l'ordine pubblico come l'insieme dei principi fondamentali zione "ideale" - del resto dominante nel contesto dell'ordinamento civile, cui l'art. 5 del proprio corpo possa turbare l'ordine pubblico così inteso. Va pertanto accolta l'accesiasi contenuto la clausola in esame, non essendo ipotizzabile che un atto dispositivo l'ordine pubblico", di cui al Titolo V del Libro II: una tale nozione svuoterebbe di qualvole dottrina penalistica e costituzionalistica in tema di interpretazione dei "reati contro soggettivo di senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini) propugnata dalla più autoresangue; cfr. anche, in senso conf., art. 39 del Codice di deontologia medica). in tema di donazione del rene, nonché art. 1 c. 4 l. n. 107/1990 in tema di donazione di del resto, che le leggi speciali in tema di donazione di parti del proprio corpo escludano dosso di Anatole France - la legge, nella sua maestosa equità, tutelasse allo stesso modo Cost. (il cui spirito sarebbe sfacciatamente violato laddove - per parafrasare il noto paradel proprio corpo) e, soprattutto, con il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 c. 2 principio di pari dignità sociale ex art. 2 c. 1 Cost. (che sembra precludere il mercimonio mico: evidenti sarebbero, infatti, i profili di conflitto di una tale apparente libertà con il

costume, oltre che alla legge, il consenso del tossicodipendente a farsi iniettare una riferimento alla morale sessuale e - al più - al pudore; con l'ulteriore precisazione, costume dominante nella letteratura penalistica e costituzionalistica, che fa esclusivo in funzione della tutela della morale dominante. Va invece accolta la nozione di buon tollerare l'imposizione di limiti all'autodeterminazione dell'individuo sul proprio corpo dalla Costituzione - di un diritto penale laico e ispirato al pluralismo etico, che non può dose di droga)]. Una simile nozione risulta, infatti, incompatibile con l'idea - imposta una determinata epoca storica [così, invece, C 4.3.1992, Carmignani, CED 190088, GI listica, che fa riferimento al complesso dei principi morali propri della collettività in il rapporto sessuale]. in passato, C 21.6.1968, Andreozzi, CED 190396, FI 1969, II, 635, che ha giudicato applicativa rispetto a possibili limiti all'efficacia scriminante del consenso [cfr. invece, ad escludere ogni intervento repressivo quando la condotta si svolga in privato e tra Quanto infine al buon costume, non è qui accoglibile la corrente interpretazione civiinvalido perché contrario al buon costume il consenso a bruciature di sigarette durante persone capaci e consenzienti. Ciò, di fatto, svuota l'inciso in esame di ogni portata peraltro, che gli indirizzi oggi dominanti in tema di tutela del buon costume tendono 1993, II, 123 e C 21.6.1985, Origlia, CED 170789, CP 1987, II, 1734 (contrario al buon

20

dotti dalla 1. n. 7/2006, siano o meno scriminati dal consenso della donna. I progetti di Alla luce di questi principi deve affrontarsi la questione se i nuovi delitti di mutilazione (art. 583-bis c. 1) e di lesioni degli organi genitali femminili (art. 583-bis c. 2), intro-

tomia, escissione, infibulazione e pratiche analoghe), che producono una diminuzione volmente sicura soltanto in relazione alle ipotesi di mutilazione di cui al c. 1 (clitoridec sen. Fassone nella seduta del 24.5.2005). In realtà, questa conclusione appare ragione limiti della disponibilità dell'integrità fisica, dai quali si dovrebbe comunque dedurre tavia eliminato, nella convinzione della sua superfluità alla luce dei principi generali sui dall'area di applicabilità dell'art. 50. Nel corso dei dibattiti parlamentari, l'inciso fu tut con il consenso della donna": inciso che avrebbe senza equivoci sottratto i relativi delitti legge originari, poi confluiti nella norma attuale, contemplavano tutti l'inciso "anche tesi di mere lesioni agli organi genitali femminili, finalizzate alla menomazione delle permanente dell'integrità fisica; mentre appare più controvertibile con riguardo alle ipol'irrilevanza del consenso della donna a simili pratiche (cfr., per tutti, l'intervento del svolte cfr. supra, 20), quanto all'ordine pubblico, inteso come complesso dei principi ricercato sul diverso piano della contrarietà non tanto al buon costume (per le ragioni in tema di repressione delle mutilazioni genitali femminili - dovrà eventualmente essere dell'invalidità del consenso - su cui insistono, peraltro, tutti gli strumenti internazionali funzioni sessuali della donna e produttive di una malattia transitoria. Qui il fondamento sottovalutati dal legislatore storico, cfr. più ampiamente art. 583-bis, 28 fondamentali dell'ordinamento vigente. Su questi tutt'altro che aproblematici profili,

IV. (Segue) altri diritti

- Il diritto all'onore (comprensivo della reputazione e del pudore) è generalmente considerato disponibile negli stessi limiti di cui all'art. 5 c.c., applicato analogicamente [nel senso della parziale disponibilità del diritto all'onore, allorché l'atto dispositivo sia determinato da causa lecita, T Livorno 15.11.1934, Pizzi, ADPP 1935, 717. Considera implicitamente disponibile l'onore in quanto oggetto giuridico del delitto di diffamazione, pur negando nel caso di specie la ricorrenza della scriminante, C 19.6.2008, Statera, CED 240452].
- 23 Quanto ai diritti di libertà, già si è osservato come rispetto ad essi non sia concettual mente configurabile un consenso scriminante (cfr. *supra*, 3 e 8). In particolare, in tema di libertà personale, cfr. art. 605, 11-15.
- 24 Si discute sulla disponibilità del diritto all'assistenza familiare, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 570, nelle ipotesi punibili a querela della persona offesa [nel senso della disponibilità, cft. MANZINI, TVII, 883; RIZ (32), 474. Contra, C 1.4.1969, Bongiovanni, Gpen 1970, II, 477, e ivi indicazioni di ulteriori precedentil. È indubbia, comunque, l'irrilevanza di eventuali preventive rinunzie da parte del coniuge legitimato all'assistenza (il consenso deve sussistere al momento del fatto e può essere sempre revocato) [C 7.11.1961, Gesmundo, CP 1962, 324], nonché l'insufficienza, ai fini dell'art. 50, di una mera inerzia dell'interessato, che non equivale a consenso [C 15.2.1956, Margiotta, Gpen 1957, II, 54].
- 25 Il consenso spiega pacificamente efficacia scriminante nei confronti di lesioni a beni patrimoniali, che l'ordinamento tutela non già per il loro valore intrinseco, bensì soltanto

allo scopo di garantirne al singolo il pacifico godimento [per l'enunciazione, in linea di principio, della fondamentale distinzione tra interesse immediato e interesse soltanto mediato dell'ordinamento alla conservazione dei vari beni giuridici, cfr. Gruspigni (14), 87]. Tale efficacia va, altrettanto pacificamente, negata allorché la norma penale, oltre all'interesse patrimoniale della parte lesa, tuteli anche un interesse di immediata risonanza collettiva.

In ordine ai reati che tutelano beni collettivi o di pertinenza statale, un problema di disponibilità non si pone, anche perché non sarebbe possibile individuare un titolare del bene legittimato a prestare un consenso [cfr. ad es., in materia di peculato relativo all'uso di un telefono cellulare di proprietà della p.a., C 20.12.2012, n. 19054]. Dubbi sono però sorti in ordine a talune fattispecie solo apparentemente poste a tutela di beni collettivi, ma in realtà tutelanti interessi individuali.

26

2

quali delitti necessariamente plurioffensivi); Fiore, Il falso autorizzato non punibile, AP AP 1959, I, 286 (per il quale il consenso renderebbe il falso inidoneo a nuocere all'inteconsentito in cambiale, GI 1961, II, 132 e Riz (32), 455], sia in ordine al falso in scrit-23.6.1978, Santambrogio, CED 140198; C 25.5.1978, Pini, CED 140094; C 21.2.1978, di nullità del titolo da parte dell'emittente) [C 11.10.1979, Scattolin, CED 143865; C pericolo di pregiudizio a carico del terzo prenditore, che si trova esposto all'eccezione nega ogni efficacia al consenso, sia in ordine al falso in titoli di credito (per l'evidente ad scribendum)]. L'opinione opposta, affermata costantemente dalla giurisprudenza, resse privato tutelato, accanto all'interesse pubblico, dalle norme sul falso, considerati base però degli argomenti più disparati [cfr. Bricola, Il problema del falso consentito, prima opinione ammette la non punibilità del falso consentito in scrittura privata, sulla Un primo caso dubbio concerne il consenso ad alcune fattispecie di falsità in atti. Una resse dell'altro contraente, che abbia confidato nella validità della sottoscrizione) [C tura privata (l'apparente firmatario che abbia consentito alla falsificazione della propria Soprano, CED 139080; conf. Grosso, Punti fermi e aspetti problematici del c.d. falso lípico); Manzini, TVI, 698 e 905 (che argomenta dalla liceità civilistica del mandato 1960, I, 328 (per il quale la sottoscrizione eterografa consentita non costituirebbe fatto Quaini, CED 119797]. 24.10.2003, D.M., CED 227615; C 17.10.1974, Mignone, CED 126070; C 12.11.1972, firma potrebbe sempre disconoscere la sottoscrizione, con evidente pericolo per l'inte-

Si è talvolta invocato l'art. 50 in relazione al delitio di **frode in commercio** ex art. 515 [possibilisti, in tal senso, due *obiter dicta* in C 27.1:1973, Frigo, CED 124594, *Gpen* 1973, II, 732 e in C 22.4.1969, Cianci, *Gpen* 1970, II, 201]. La giurisprudenza dominante è, però, orientata in senso contrario [C 28.5.1981, Ciccionesi, CED 150203, *Gpen* 1981, II, 690 ("il bene giuridico tutelato dall'art. 515 è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti"); C 16.11.1977, Bazzucchi, CED 137762, *RP* 1978, 584. In dottrina, cfr. Pasella, L'accettazione della cosa diversa da quella pattuita nel reato di frode in commercio, *RIDPP* 1978, 652; RIZ (32), 463]. Va ovviamente precisato che, ove il venditore informi preventivamente l'acquirente di non essere in grado di fornire il prodotto

ις 4

35

richiesto, e l'acquirente dichiari di accettare quello offertogli in sostituzione, essendo a conoscenza delle sue caratteristiche rilevanti, il reato non potrà configurarsi, essendo intervenuto tra le parti un valido accordo per la vendita di un prodotto diverso da quello originariamente richiesto [Rız (32), 465].

- 29 Si esclude che il consenso del creditore procedente possa scriminare il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro (art. 334) [C 3.7.1957, Praticò, *Gpen* 1958, II, 660; Rız (32), 436], stante la rilevanza collettiva del bene giuridico tutelato.
- 30 Nemmeno si ritiene scriminato dal consenso del cliente il reato di esercizio di abusivo della professione (art. 348), che si ritiene posto a tutela di un interesse pubblico, come tale indisponibile [C 21.10.2013, n. 11493 e, in precedenza, C 30.1.1957, Pianicco, Gpen 1957, II, 893; C 28.5.1953, Fantichi, Gpen 1954, II, 509. In senso conf., cfr. ANTOLISEI, PtS II, 407; Rtz (32), 438].
- 31 Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia, infine, irrilevante è il consenso della vittima alla calunnia, che è reato offensivo in primo luogo dell'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia; la conclusione è, del resto, suffragata dall'autonoma incriminazione dell'autocalunnia [così C 2.8.1955, Cannalta, *Gpen* 1956, II, 98; nonché RIZ (32), 440].

V. I requisiti del consenso

- 32 La legittimazione a prestare il consenso spetta, di regola, soltanto al titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che coincide con colui che avrebbe veste di soggetto passivo dell'illecito [per tutti, cfr. Pedrazzi (27), 150; Riz (32), 141]. Anche la persona giuridica può prestare valido consenso (per es. alla lesione di interessi patrimoniali) [Riz (32), 143; contra, Gruspigni (14), 37].
- dall'asserita natura negoziale del consenso, ritengono applicabile l'art. 2 c.c. e richiedono, pertanto, la maggiore età in senso civilistico [Grusrigui (14), 181]; altri, applicando analogicamente le norme dettate dal Codice penale in tema di imputabilità, indicano nel compimento del quattordicesimo anno il limite minimo per l'acquisto della capacità [Riz (32), 149]. Preferibile sembra, però, il criterio che demanda al giudice l'accertamento caso per caso della capacità naturale, ossia della "maturità e lucidità necessaria a intendere l'importanza del bene in gioco e a valutare l'opportunità del sacrificio" [MARINUCCI-DOLCINI, Manuale 230; PALAZZO 377; PEDRAZZI (27), 151]: e ciò in ispecie rispetto ad atti dispositivi di beni strettamente personali, come nel caso di consenso al trattamento medico [cfr., peraltro, in tema di validità del consenso a vasectomia, C 18.3.1987, Conciani, CED 177139, FI 1988, II, 447, che ritiene applicabili analogicamente i più restrittivi criteri dettati dall'art. 579 in ordine all'omicidio del consenziente].

Nel caso in cui il titolare del bene sia incapace (nel senso or ora precisato) ovvero sia una persona giuridica, il consenso potrà essere validamente espresso dal suo **rappresentante legale** [Pedrazzi (27), 151; Riz (32), 162; Palazzo 377; contra, Antolisei, PiG, 296; Contento II, 279], previa - ove necessaria - l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Nessun requisito di **forma** è previsto per il consenso, che dunque ben potrà essere manifestato attraverso un comportamento concludente [purché, ovviamente, univocamente interpretabile: C 5.3.1992, Mastroianni, CED 190090, GI 1992, II, 618 nonché, in materia di consenso al trattamento medico, C 17.9.2008, C., CED 242207, su cui cft. infra, 88]. Si deve anzi ritenere che, a rigore, non sia necessaria alcuna manifestazione: non costituendo il consenso un vero e proprio negozio giuridico, è sufficiente una volontà meramente interiore a produrre l'effetto scriminante. Tale volontà, che deve sussistere al momento del fatto, dovrà ovviamente essere provata in sede processuale; ma la prova potrà essere desunta non soltanto dalle circostanze anteriori o concomitanti all'azione, ma anche da quelle emerse successivamente, non escluse le stesse dichiarazioni dell'avente diritto. Ne consegue, contrariamente a quanto si è soliti affermare in giurisprudenza, che anche alla mera inerzia dell'avente diritto al momento dell'azione può essere attribuita efficacia scriminante, ove venga comunque accertato un atteggiamento - anche puramente interno - di assenso alla condotta dell'imputato [così, limpidamente, Pedrazzi (27), 150; conf. Boscarelli 64].

Il consenziente è libero di circoscrivere in vario modo l'efficacia del proprio consenso, apponendo **condizioni** o **termini**, ovvero prescrivendo particolari **modalità** della condotta esecutiva [Pedrazzi (27), 148. Cfr. in questo senso C 19.6.2008, Statera, CED 240452, ove si statuisce che il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso era stato prestato (nella fattispecie, è stata affermata la responsabilità del direttore di un quotidiano per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe" corredato dalla foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio)]. In linea di principio, solo il destinatario del consenso può legittimamente compiere la condotta; in tema di trattamento medico in ambito ospedaliero, peraltro, si precisa che il consenso del paziente si estende genericamente a tutti i medici in servizio presso il reparto, a meno che il paziente non abbia espresso una specifica volontà in senso contrario [Riz (32), 324].

3

Il consenso deve essere **immune da vizi**, e segnatamente da errore, dolo e violenza [ma la tendenza della giurisprudenza è, probabilmente a ragione, quella di escludere la rilevanza scriminante del consenso ogniqualvolta la manifesta di volontà non possa ritenersi autenticamente libera, anche a prescindere dalla specifica ricorrenza di uno dei tre tradizionali vizi summenzionati, nella loro rigida accezione civilistica: cfr., sul punto, la recente C 11 4 2004, P., CED 221840, che in relazione ad episodi di "nomi-smo" nega efficacia scriminante al consenso espresso dalle vittime, ritenendo che la loro

volontà fosse condizionata dalla forzata convivenza e dal clima di intimidazione creato dai militari più anziani]. Quanto all'errore, in particolare, non essendovi un problema di riconoscibilità da parte del destinatario (che per parte sua è adeguatamente tutelato dalla disciplina del consenso putativo), anche l'errore sui motivi sembra idoneo ad invalidare il consenso [Pedrazzi (27), 148]. La precisazione ha pratica rilevanza in tema di trattamento medico, laddove si individua una causa invalidante il consenso nell'insufficiente informazione del paziente, che si traduce giuridicamente in un errore sui motivi che hanno indotto il paziente a prestare il consenso stesso (cfr., sul punto, infra, 85).

ŝ Il consenso deve sussistere al momento del fatto, a nulla rilevando una successiva esercitare tale facoltà [così C 29.3.1990, Muccioli, inedita; nonché C 9.5.1986, Giorgini, ratifica dell'avente diritto [C 22.6.1960, Gaudenzi, Gpen 1961, II, 441]. Esso è sempre revocabile, anche nell'ipotesi in cui il soggetto si sia preventivamente obbligato a non provenga da un soggetto divenuto incapace dopo la prestazione del consenso (dovendo della situazione scriminante, con conseguente automatica riespansione del divieto, penalessere qualificato come illecito. La vincolatività della revoca, per l'originario destinatario di reato commesso nonostante la revoca del consenso precedentemente prestato dovrà potrà essere fonte di responsabilità contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti; ma il fatto CED 173954, Gpen 1987, III, 218, sulle quali cfr. art. 605, 12]. Ovviamente, la revoca presentante) [così, esattamente, Pulitanò, Coazione a fin di bene e cause di giustificasemmai, in tale ipotesi, essere sostituita da un nuovo consenso da parte del legale rapmente sanzionato, di commettere il fatto. La revoca è pertanto vincolante anche laddove mina il venir meno di uno dei presupposti (l'esistenza di un consenso attuale alla lesione) del consenso, non è subordinata ad alcun particolare requisito: la revoca, infatti, detersoggetto mosso unicamente dal bisogno di ritornare alla drogal. sostenuto l'irrilevanza della revoca del consenso al trattamento riabilitativo da parte di un zione, FI 1985, II, 438, in margine al caso Muccioli, in cui la difesa dell'imputato aveva

42

VI. Consenso e reati colposi

- denza, a una remota decisione che sembra ammettere ma in un obiter dictum tale possibilità [C 10.4.1953, Reschopski, Gpen 1953, II, 815] si contrappone un ormat consolidato orientamento in senso opposto, che fa leva sul carattere indisponibile degli interessi alla cui lesione colposa il soggetto avrebbe consentito [C 26.2.1981, Rinaldi, CED 150344, CP 1983, 281; C 25.1.1977, Zambon, CED 135614, RP 1977, 556; C 11.10.1967, Ruggin, CED 106735, FI 1968, II, 528; C 8.4.1964, Lopopolo, CED 99176, FI 1965, II, 19; C 24.5.1960, Togni, RP 1961, II, 371; nel senso della radicale incompatibilità, già a livello logico, tra consenso e reati colposi, cfr. C 2.11.1978, Ciccone, CED 140872, Gpen 1979, II, 177].
- In dottrina prevale invece la tesi della compatibilità tra consenso e reati colposi, sulla base del rilievo che l'avente diritto può validamente consentire non solo ad una condotta direttamente lesiva, ma anche ad una condotta soltanto pericolosa per il bene (come si desume dallo stesso temore letterale dell'art. 50) [Albeggiani (1), 101; Bricola (4), 105;

Fiandaca-Musco, PtG, 594; Fiore C.-Fiore S. 398; S. Fiore (11), 83; Forti, *Colpa ed* evento nel diritto penale, 1990, 608; Grosso (15), 7; Pedrazzi (27), 148; Riz (32), 242].

4

Al riguardo, va però precisato che - nella gran maggioranza dei casi di consenso ad un'altrui attività pericolosa - il consenziente non intende affatto accettare l'eventualità che si verifichi un evento lesivo, bensì intende semplicemente autorizzare l'attività altrui nei limiti segnati dalle norme cautelari (scritte o non scritte) che regolano l'attività stessa, le quali sono finalizzate proprio a prevenire la verificazione di eventi lesivi. Il paziente che acconsente ad un'operazione chirurgica rischiosa, il pugile che affronta un incontro, il trapezista che si lancia tra le braccia del suo compagno consentiono in effetti ad altrettante attività intrinsecamente pericolose, nella misura però in cui esse vengano compiute nel rispetto delle regole cautelari predette. Laddove poi nel caso concreto si verifichi un evento lesivo, la responsabilità dell'agente dovrà vagliarsi non sul piano del consenso ex art. 50, bensì sul diverso piano della colpa: occorrerà cioè verificare se vi sia stata violazione delle leges artis da parte del medico, delle regole sportive da parte del pugile, degli standard comportamentali - consolidati nella prassi circense - da parte del trapezista; ecc.

nel caso di chi acconsenta ad un rapporto sessuale "non protetto" con chi sappia essete non predisporre la rete di protezione [così la fattispecie in C 24.5.1960, Togni, cit.], o in violazione della normativa antinfortunistica vigente, autorizzi il direttore del circo a un evento lesivo in conseguenza delle omesse cautele: come nel caso del trapezista che, una determinata attività, "mettendo in conto" in tal modo la possibile verificazione di mente autorizzare l'agente a violare le norme cautelari prescritte per l'esercizio di ilimiti segnati dall'art. 5 c.c.: il che riduce entro confini assai angusti la rilevanza pratica Diversa - ed assai meno frequente - è l'ipotesi in cui il consenziente intenda precisaconsente sia disponibile. Conseguentemente, non potrà essere riconosciuto rilievo scridella sua verificazione [PEDRAZZI (27), 148] e b) che il bene alla cui possibile lesione si tamente rappresentato la gravità del presumibile evento lesivo e il grado di probabilità potrà essere riconosciuto soltanto a condizione: a) che il consenziente si sia anticipa-PIG, 595; S. FIORE (11), 93]. In tali ipotesi, uno spazio per un consenso scriminante affetto da AIDS [cfr., per ulteriori esempi, Albeggiani (1), 107; Fiandaca-Musco, (32), 243 (con richiamo alla consuetudine in funzione estensiva di tali limiti)]. del criterio del bilanciamento in concreto dei beni in conflitto, su cui cfr. supra, 9) e Riz tesi di consenso ad attività direttamente lesive, cfr. Albeggiani (1), 101 (in applicazione sarebbero più ampi nel caso di consenso ad attività soltanto pericolose rispetto alle ipotamente, Bricola (4), 105; Grosso (15), 7. Contra, nel senso che i limiti di disponibilità dell'affermata compatibilità, in linea di principio, tra consenso e reati colposi [così, esatminante alla preventiva accettazione di eventi lesivi della vita o dell'integrità fisica, oltre

VII. Consenso putativo e consenso presunto

L'erronea supposizione che la vittima abbia consentito all'azione esclude il dolo dell'agente ex art. 59 u.c. (c.d. consenso putativo) [per una fattispecie in cui si è rav-visata, nella giurisprudenza di merito, l'erronea supposizione del consenso dell'avente

diritto in relazione al delitto di invasione di edifici residenziali pubblici, erronea supposizione apparsa nel caso concreto plausibile in considerazione sia della possibilità di posizione apparsa nel caso concreto plausibile in considerazione sia della possibilità di pagare una sanzione per l'occupazione abusiva, sia per la tendenza manifestata in passato dalla P.A. a sanare simili situazioni con la stipula di regolari contratti di affitto, cfi. Sato dalla P.A. a sanare simili situazioni con la stipula di regolari contratti del diritto T Napoli 30.6.2004, DeJure]. Non scusa, invece, l'errore circa la disponibilità del diritto o comunque sull'efficacia scriminante del consenso, che si converte in errore sulla portata del precetto penale ed è, pertanto, irrilevante ai sensi dell'art. 5 (in giurisprudenza l'affermazione è costante nelle massime in tema di falsità in atti, su cui cfr. supra, 27). Cfr., sul punto, art. 59, 23.

Assai più discussa è la figura del c.d. **consenso presunto**, che si ha quando l'agente opera nella convinzione che l'avente diritto avrebbe espresso il proprio consenso, se ne opera nella convinzione che l'avente diritto avrebbe espresso il proprio consenso, se ne tuto [C 21.1.1982, Maglione, CED 152898; C 7.12.1977, Volgger, CED 138625 (nonostante la massima infelice riferita al consenso putativo); C 10.1.1972, Tempo, CED 121251; C 11.10.1970, Di Scala, CED 116927; C 27.5.1966, Di Taranto, CED 103001. Sembra invece ammettere - ma in via di *obiter dictum* - una possibile rilevanza scriminante del consenso presunto la motivazione di C 16.6.1986, Di Vita, FI 1987, II, 4].

4

5

semplicemente come causa di esclusione dell'elemento soggettivo [Marini (23)] La dottrina maggioritaria riconosce invece efficacia al consenso presunto, ora (32), 203 e, con riferimento all'ordinamento tedesco, Roxin (35), 153], altri senso presunto rappresenterebbe una causa di giustificazione non codificata [RIZ salvo poi dissentire sul suo esatto fondamento dogmatico. Se per taluno il consenso dell'interessato)], più spesso come vera e propria causa di giustificazione dell'offesa al bene giuridico, tale volontà difetta in chi agisce presumendo il con-408; PEDRAZZI (27), 152 (posto che il dolo deve abbracciare anche la volonta o quanto meno analogica [Bellagamba, I problematici confini della categoria delle le norme sulla negotiorum gestio ex artt. 2028 ss. c.c. [MARINUCCI-DOLCINI] scriminanti, 2007, 84]. Al di là dei contrasti sulla qualificazione dogmatica, comunque, dell'art. 50, in via diretta [Bettiol-Pettoello Mantovani 405; Manna (17), 190] art. 50, 539], mentre un'opinione ulteriore riconduce l'ipotesi all'ambito di operatività Manuale 230; Padovani 150; Palazzo 379; Pulitanò 253; Romano, CommSist I autori preferiscono applicare analogicamente - con gli opportuni adattamenti a) nell'impossibilità di interpellare tempestivamente l'avente diritto; b) nella sussigli autori sono per lo più concordi sui requisiti di operatività dell'esimente, individuati riguardo alla disponibilità del bene; c) nella prevalenza, in un obiettivo bilanciamento di stenza di tutti i requisiti obiettivi per un consenso valido ed operante, in particolare con l'avente diritto, se interpellato, avrebbe prestato il proprio assenso [Manna (17), 191] interessi, dell'interesse salvaguardato su quello leso [Riz (32), 205; Romano, CominSiste ché Roxin (35), 170 (al quale si rinvia per una perspicua e dettagliata illustrazione Bellagamba, I problematici confini della categoria delle scriminanti, 2007, 85; noncondotta scriminata debba essere compiuta necessariamente nell'interesse del soggetto dei criteri su cui può fondarsi la presunzione del consenso)]. Si discute peraltro se la I, art. 50, 539], ovvero - secondo altri autori - nella ragionevole presunzione che

il cui consenso si presume [così Bellagamba, op. cit., 88] ovvero se possa essere compiuta anche nell'interesse di chi agisce o di un terzo; verso quest'ultima soluzione propende, ovviamente, chi attribuisce rilievo decisivo non tanto all'obiettivo bilanciamento degli interessi, quanto alla presumibile volontà dell'interessato [così Manna (17), 191 e Roxin (35), 176 (con ampia illustrazione casistica)], nonché chi assegna alla scriminante un fondamento soltanto soggettivo [così Pedrazzi (27), 145]. In una prospettiva de iure condendo, va segnalato che lo schema di delega legislativa per la riforma del codice penale elaborato nel 1992 dalla commissione Pagliaro contemplava ben due distinte figure di consenso presunto, l'una dotata di efficacia giustificante, l'altra meramente scusante [cfr. ampiamente Cavaliere, Riflessioni dognatiche e politico-criminali sulle cause soggettive di esclusione della responsabilità nello schema di delega legislativa per la riforma del codice penale, RIDPP 1994, 1478], mentre una disposizione simile non è più stata riproposta dal progetto Grosso del 2000-2001.

VIII. Il trattamento medico e la sua "giustificazione": a) premesse

4

Il "settore di vita" in cui più frequentemente si pone un problema di rilevanza giuridico-penale del consenso dell' avente diritto è certamente rappresentato dal trattamento medico. Ancorché la dottrina e la giurisprudenza prevalenti neghino che il consenso del paziente sia riconducibile al paradigma dell'art. 50 (cft. infra, 78), vi è un generale accordo sull'affermazione che un trattamento medico - di regola - in tanto possa ritenersi lecito, in quanto compiuto sulla base del consenso del paziente, o quanto meno del suo legale rappresentante. In difetto di una norma ad hoc, nel codice penale, che disciplini le condizioni di liceità del trattamento medico, l'identità dei presupposti di tale consenso rispetto a quelli che sono richiesti in generale per la validità del consenso dell'avente diritto ai sensi dell'art. 50 suggerisce di collocarne la trattazione - non foss' altro che per ragioni di comodità espositiva, e senza che ciò implichi ancora una preliminare presa di posizione sull'applicabilità o meno alla materia de qua dell'art. 50 all'interno di quella dedicata a tale causa di giustificazione.

Innovando rispetto alle precedenti edizioni di quest'opera, si è scelto altresì di concentrare nel commento sub art. 50 l'intera gamma delle questioni afferenti i presupposti di liceità del trattamento, in passato qui affrontate in parte anche sub art. 51 (dove, in tema di adempimento del dovere, si discuteva nelle passate edizioni dei presupposti di doverosità del trattamento laddove non sussista la sua condizione ordinaria di liceità, rappresentata dal consenso del paziente o del suo legale rappresentante). La scelta ora compiuta intende privilegiare alle ragioni di precisione sistematica - del resto sempre espressive delle personali visioni del singolo autore, e come tali fatalmente opinabili - il tentativo di fornire un quadro d'assieme il più possibile semplice e lineare di una materia di grande rilievo pratico ed obiettivamente assai complessa, le cui coordinate - stante la quasi totale assenza di dati legislativi - devono purtroppo essere ricostruite interamente dall'interprete.

4

Sempre in via preliminare, conviene sottolineare che con l'espressione presupposti di liceità del trattamento medico si intende qui riferirsi a un insieme di regole di condotta dalla cui osservanza dipende la liceità dell'atto medico, ulteriori e distinte

\$

anche nell'ipotesi in cui siano state cristallizzate in linee guida, protocolli, etc.), finalizdalle c.d. leges artis. Queste ultime sono le regole tecniche (di natura non giuridica, dono invece a una logica tutt'affatto differente, mirando piuttosto alla tutela del suo del medico nell'ipotesi in cui il trattamento produca in concreto un danno alla salute del il rispetto delle quali esclude che possa essere mosso un rimprovero di colpa a carico zate alla massimizzazione della tutela della salute del paziente mediante l'atto medico, a fortiori nel) proprio corpo [cfr. da ultimo C Cost. 438/2008 DeJure, che riconduce diritti fondamentali all'integrità fisica (art. 2 Cost., art. 3 Carta europea dei diritti diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica: diritto che è riconosciuto paziente medesimo. I presupposti di liceità che vengono qui in considerazione rispondiritto all'area di tutela dell'art. 8 C.e.d.u., cfr. Corte EDU 29.4.2002, Pretty c. Regno 13 e 32 c. 2 Cost, oltre che dell'art. 3 della Carta europea. Sulla riconducibilità di tale il diritto all'autodeterminazione terapeutica precisamente all'area di tutela degli artt. 2; singolo il diritto a non subire interventi indesiderati da parte di chicchessia sul (e (art. 2 Cost., art. 7 Carta europea, art. 8 C.e.d.u.), nella misura in cui garantisce al dell'uomo, art. 3 C.e.d.u.), alla libertà personale (art. 13 Cost.) e alla vita privata in via diretta dall'art. 32 c. 2 Cost. ma che è esso stesso proiezione dei più generali Unito, § 63; Corte EDU 22.7.2003, Y.F. c. Turchia, § 33: "le corps d'une personne subject, constitutes an interference with his or her private life"; Corte EDU 7.10.2008, tion against the subject's will, or without the free, informed and express consent of the la vie privée"; Corte EDU 13.5.2008, Juhnke c. Turchia, § 76: "any medical intervenforcée, même mineure, constitue une ingérence dans l'exercice des droits au respect de représente l'aspect le plus intime de la vie privée. Ainsi, une intervention médicale l'intégrité corporelle, s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de Bogumil c. Portogallo, § 84: "toute atteinte de caractère médical, même mineure, à minacciava di rompersi con conseguente imminente pericolo di vita per il paziente - nel rurgica dallo stomaco di un arrestato di un sacchetto di droga in precedenza ingerito, che la vie privée" (quest'ultima sentenza, peraltro, considera l'ingerenza - l'estrazione chiziaria portoghese). Sulla possibile ulteriore copertura del diritto anche sotto il profilo caso concreto giustificata sulla base di una pertinente norma della legislazione penitenc. Germania. Sul fondamento costituzionale e sovranazionale del diritto in questione specie, traffico di supefacenti), cfi. Corte EDU 11.7.2006, (Grande Camera), Jalloh sona arrestata al mero scopo di ottenere la prova della commissione di un reato (nella in effetti la violazione dell'art. 3 in conseguenza di un intervento medico su una perduritto alla vita privata ex art. 8. Per una ipotesi in cui la Corte EDU ha riconosciuto de celui de son tuteur s'il est frappé d'incapacité juridique - s'analyse en une atteinte à traitement médical sans le consentement du patient s'il est adulte et sain d'esprit - où dell'art. 3 C.e.d.u., Corte EDU 22.12.2008, Ada Rossi e a. c. Italia: "l'imposition d'un cfr. più ampiamente Vigano (40), 141; Vigano (41), 1545]. Tale diritto fondamentale l'intégrité physique de l'intéresse" tutclata dall'art. 3 C.e.d.u., e non solo - dunque - al pria salute e del proprio corpo assieme al medico, nell'ambito di quella che viene ormai ingloba dunque il riconoscimento al paziente di un'area di libertà di decidere della prousualmente definita come l'alleanza terapeutica' tra medico e paziente; ma - alla pari di altri diritti di libertà, come in primis la libertà sessuale - esprime ancor prima l'idea forte

(evidenziata plasticamente dal collegamento istituito dall'art. 3 della Carta europea tra diritto all'integrità fisica e consenso informato del paziente) della tutela dell'inviolabilità del corpo, concepito come recinto riservato esclusivamente alla sovranità dell'individuo e protetto, correlativamente, contro interferenze indesiderate da parte di terzi, ancorché bene intenzionati [per una recente ed efficace riformulazione del fondamento costituzionale e della natura del diritto di rifiutare il trattamento medico - inteso come diritto della personalità, che tutela l'individuo contro ogni manomissione indesiderata della propria sfera corporale, che ha ad oggetto immediato proprio la sua integrità fisica - cfr. Passaccantando (26), 238].

3

sti di natura non tecnica, ma prettamente giuridica, la cui precisa definizione - in sostanzia qualsiasi atto medico (terapeutico, diagnostico, palliativo, etc.) e qualsiasi scienza medica -, i presupposti in parola sono piuttosto funzionali alla tutela del fascio funzionamento" dell'organismo del paziente secondo l'oggettivo apprezzamento della salute, o danno "biologico") all'art. 32 c. 1 Cost. - e cioè come situazione di "buon usualmente ricondotto (anche dalla giurisprudenza civilistica in tema di danno alla che, mentre le tradizionali leges artis mirano alla tutela del diritto alla salute nel senso costituzionale alla salute [mette in guardia contro tale rischio ZATTI, Rapporto medico-Senza voler necessariamente enfatizzare un approccio dualistico alla tutela del diritto lo più a dedurre direttamente dai principi costituzionali, così come illuminati dalle assenza di una legislazione organica in materia - compete all'interprete, chiamato per atto di cura, ancorché di competenza infermieristica. Si tratta dunque di presuppopaziente la decisione ultima se consentire l'intervento sul proprio corpo nel quale si all'art. 3 della Carta e all'art. 8 C.e.d.u.) l'art. 32 c. 2 Cost., che affida allo stesso di diritti fondamentali di cui è espressione (assieme ai citati artt. 2 e 13 Cost., accanto paziente e "integrità della persona, NGCC 2008, II, 403], potrebbe dunque affermarsi dell'autodeterminazione terapeutica del paziente. durante l'esecuzione di qualsiasi atto terapeutico o di cura, in funzione del rispetto fonti sovranazionali pertinenti, le regole alle quali il sanitario deve attenersi prima e

Il mancato rispetto di tali regole comporterà, allora, l'illiceità (o "antigiuridicità") dell'atto sanitario, a prescindere dalla sua conformità o meno alle leges artis, stante la sua dimensione lesiva del diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica; con conseguenze apprezzabili, anzitutto, sul piano del diritto civile, in relazione all'obbligo di risarcimento dei danni patrimoniali (art. 2043 c.c.) e non patrimoniali (art. 2059 c.c.) che siano derivati in capo al paziente dalla illecita condotta del medico voci di danno queste distinte rispetto a quelle che concretano il danno alla salute (o danno "biologico") che consegua ad un intervento errato dal punto di vista delle leges artis [così C civ. 9.2.2010, n. 2847 Deslure, ove si sottolinea che il diritto all'autodeterminazione (terapeutica) fondato sugli artt. 2, 13 e 32 c. 2 Cost. è diverso dal diritto alla salute, e diversi sono i danni risarcibili, posto che può esservi danno risarcibile da lesione dell'autodeterminazione terapeutica anche quando l'intervento terapeutico sortisca esito positivo, quante volte "alla prestazione terapeutica conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito sopportare nell'ambito di scelte che solo a lui è dato

Art. 50

821

Del reato

sia conseguita una situazione di acuta sofferenza che sarebbe spettato unicamente al di compere" (come nel caso di chi abbia consapevolmente rifiutato un'emotrasfusione all'autodeterminazione terapeutica cfr. anche, oltre ai precedenti citati nella sentenza ancorché costituenti normali conseguenze di un trattamento eseguito in conformità alle tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate", che deriva al paziente sottoposto ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del paziente decidere se accettare), ovvero in relazione al "turbamento e della sofferenza per motivi religiosi ovvero nel caso in cui dal trattamento, pur necessario quoad vitam, mente menzionato - tra i danni risarcibili ex art. 2059 c.c. - il danno da lesione del diritto e n. 26874 in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, le quali avevano espressa denza, in larga parte debitrice delle fondamentali sentenze C civ. s.u. 24.6.2008, n. 26972 regole dell'arte. Sui presupposti della risarcibilità del danno da violazione del diritto sueti parametri medico-legali utilizzati in tema di danno c.d. biologico, con conseguente stato eseguito in conformità alle leges artis, identificando tuttavia il danno subito dal dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente ancorché il trattamento fosse la responsabilità del medico e della struttura sanitaria ospedaliera nel caso di violazione Cost. In precedenza, la giurisprudenza civile era bensì orientata nel senso di riconoscere fondamentale all'autodeterminazione (terapeutica) desumibile dagli artt. 13 e 32 c. 2 precedente, nonché C civ. 20.4.2010, n. 9315 DeJure. Questa giurisprudenza è, all'eviesclusione di ogni profilo risarcitorio nell'ipotesi in cui il trattamento, pur eseguito illepaziente con il pregiudizio alla salute conseguente all'intervento, valutato secondo i cones., in questo senso, C civ. 21.5.2008, n. 24791 e 14.3.2006, n. 5444 DeJure] gittimamente, avesse in concreto prodotto un beneficio per la salute del paziente: cfr. ad

Dallo specifico angolo visuale del penalista, peraltro, il problema della giustificazione medico riconosciuto come illecito in quanto compiuto in violazione del diritto all'autosanzione civilistica del risarcimento dei danni è suscettibile di conseguire ad ogni atto mente rilevante ai sensi di una qualche norma incriminatrice. Mentre, infatti, la risolto in senso affermativo il quesito se l'atto medico in sé considerato sia penalsottoposto al suo esame integri gli estremi di un fatto descritto in astratto da una norma altresì che il giudice abbia risposto in senso affermativo al quesito se l'atto medico non patrimoniale, l'applicazione della sanzione penale contro un simile atto presuppone determinazione terapeutica del paziente, purché produttivo di un danno anche di natura dell'atto medico alla luce di tali regole in tanto si pone in quanto si sia preliminarmente punito, stante l'insussistenza di un "fatto" penalmente rilevante [più ampiamente sul del giudice penale, posto che - anche nel secondo caso - il medico non potrebbe essere all'autodeterminazione terapeutica del paziente diverrebbe superflua dal punto di vista indagine se il medico abbia agito nel rispetto, o all'opposto, in violazione del diritto incriminatrice; giacché, in caso di risposta negativa a tale preliminare quesito, la stessa punto Viganò (40), 145].

ij

52 Il problema della qualificazione giuridico-penale del trattamento medico è stato, d'altra parte, oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinale nell'ultimo ventennio, ed è stato risolto soltanto parzialmente da un intervento delle sezioni unite

(cfr. infra, 61), che ha lasciato - come vedremo - vari quesiti ancora aperti, e che ad avviso di chi scrive non riesce a convincere neppure nel suo impianto di fondo. Tale problema attiene, a rigore, alla parte speciale del diritto penale, dal momento che la sua soluzione presuppone lo scioglimento di nodi esegetici che attengono ai requisiti delle norme incriminatrici suscettibili di applicazione nell'ipotesi di trattamento medico "arbitrario". La stretta connessione di questo problema con quello della "giustifi-cazione" dell'atto medico, nella specifica ottica del penalista, suggerisce tuttavia di affrontare anch'esso in questa sede, facendo così prevalere sulle ragioni di precisione sistematica quelle di una trattazione concentrata in un'unica sede di tutte le quesiones unris, di parte generale e speciale, che afferiscono alla tematica del trattamento medico "arbitrario".

Conseguentemente, i paragrafi successivi affionteranno preliminarmente il quesito se e a quali condizioni il trattamento medico sia suscettibile, secondo l'attuale "diritto vivente" in materia, di integrare il paradigma a) dei delitti di lesioni personali o evenualmente di omicidio (cfr. infra, IX) e/o quello b) di uno dei delitti contro la libertà personale previsti dal codice penale (cfr. infra, X). Soltanto una volta che si sia precisata l'area della possibile rilevanza penale dell'atto medico alla luce di questa o quella norma incriminatrice, avrà infatti significato pratico per il penalista discutere di una eventuale "giustificazione" dell'atto medico stesso, sulla base della più precisa focalizzazione dei suoi possibili presupposti di liceità connessi alla ragioni di tutela del diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica del paziente (cfr. infra, XI-XVII).

53

IX. (Segue) A) la "tipicità" del trattamento: i) lesioni personali e omicidio

2

comunque dissonanti rispetto alla finalità terapeutica (ad es. la produzione di una non di cui agli artt. 589 o 590; ma non potrà essere a priori esclusa la possibilità di una normalità delle ipotesi un'ipotesi di colpa, con conseguente configurabilità dei delitti cui l'esito infausto del trattamento consista addirittura nella morte del paziente salute del paziente, inquadrabile nel concetto di "malattia nel corpo o nella mente" L anzitutto, pacifico che un atto medico compiuto in violazione delle leges artis necessaria menomazione dell'integrità fisica del paziente per meri scopi scientifici o di 2002, 517 con riferimento a comportamenti medici assolutamente anomali e distorti, e in capo al paziente [così, in via di obiter, già C 9.3.2001, Barese, CED 222579, CP ciò mettendo in conto la possibile o probabile verificazione di effetti collaterali avversi rimborsi da parte del servizio sanitario in ragione del tipo di trattamento eseguito), con uca, bensì in funzione di altri interessi propri o di terzi (ad es. la prospettiva di lucrosi responsabilità addirittura a titolo di dolo, nell'ipotesi in cui il medico abbia violato le Quanto al titolo soggettivo di responsabilità, la violazione delle leges artis fonderà nella violazione delle leges artis il medico possa anche rispondere di omicidio, nel caso in possa esporre il medico a una responsabilità penale per lesioni personali, allorché relazione alla particolare situazione clinica del paziente) per una finalità non terapeuleges artis (ad es. praticando un trattamento non indicato secondo la scienza medica in menzionato dalla norma base in tema di lesioni di cui all'art. 582; e che in caso di atto abbia prodotto un esito infausto, e cioè un danno anziché un beneficio alla

Del reato

dotta di un medico accusato di aver praticato, per scopi comunque non riconducibili a ricerca). Nello stesso senso, recentemente, C 26.5.2010, n. 34521, in relazione alla confinalità terapeutica, per fini estranei alla tutela della salute del paziente, come quando paziente ad un intervento (dal quale poi consegua la morte), in mancanza di alcuna secondo cui "risponderà di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il la condanna per mero omicidio colposo a carico del medico, enunciando il principio del gravame della pubblica accusa, la Corte in quest'ultimo caso annulla con rinvio l'unica possibile terapia era di ordine farmacologico e non chirurgico. In accoglimento sebbene per tale specifica patologia fosse pacifico (e certamente noto al medico) che ventisette anni, successivamente deceduta in seguito alle complicanze dell'intervento intestino, utero e parte della vescica) per l'asportazione di un tumore da una paziente di finalità terapeutiche, un trattamento chirurgico inutilmente demolitivo (asportazione di peraltro che sia necessario per il giudice di merito "individuare la finalità terapeutica tivi, didattici o addirittura esibizionistici ovviamente non accettati dal paziente)", senza del paziente (scopi scientifici o di ricerca scientifica, sperimentazione, scopi dimostra provochi coscientemente un'inutile mutilazione o agisca per scopi estranei alla salute sibile responsabilità del medico a titolo di omicidio volontario sorretto da dolo evenne esistano proprio"; non potendosi, infine, neppure escludere in simili ipotesi una posperseguita dal medico (che può anche non voler perseguire uno specifico fine) essendo tuale, "se il medico agisca con atto non terapeutico dal quale risulti abbia accettato le indipendentemente dalla circostanza che l'agente ne persegua una specifica o che non invece sufficiente l'estraneità dell'intervento ad ogni ipotizzabile scelta terapeutica conseguenze estreme".

È, invece, ancora in certa misura controverso se e in che misura un atto medico compiuto non già in violazione delle leges artis, bensì in assenza dei presupposti di liceità funzionali alla tutela del diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente - e cioè un atto medico "arbitrario", secondo una terminologia diffusa presso la dottrina italiana, che così traduce dal tedesco l'espressione "eigenmächtige Heilbehandlung" possa esporre il sanitario a una responsabilità penale per lesioni personali o, addirittura, per omicidio nel caso di morte del paziente.

S

56

a) Secondo una tesi spesso sostenuta in dottrina e in giurisprudenza, un intervento medico i) finalizzato (sul piano soggettivo) alla salvaguardia o al complessivo miglioramento della salute del paziente e ii) eseguito lege arris (dal punto di vista oggettivo), non integrerebbe mai la fattispecie di lesioni personali, indipendentemente dall'esito non integrerebbe mai la fattispecie di lesioni personali, indipendentemente dall'esito fausto o infausto dell'intervento medesimo - ossia dalle sue conseguenze in termini di effettivo miglioramento delle complessive condizioni di salute del paziente, ovvero dal suo esito peggiorativo (o anche soltanto neutro) rispetto a tali condizioni. La tesi è variamente motivata, talvolta affermandosi - da parte della dottrina meno recente che il trattamento medico eseguito lege arris costituisce attività socialmente adeguata [Cresper (6), 24; C. Flore, L'azione socialmente adeguata nel diritto penale, 1966, 126], più spesso ricorrendosi all'argomento - particolarmente diffuso in giurisprudenza - della c.d. autolegittimazione dell'attività medico chirurgica esercitata conformemente alle leges c.d. autolegittimazione dell'attività medico chirurgica esercitata conformemente alle leges c.d. sersebbe in via generale autorizzata (ed anzi incoraggiata) dall'ordinamento in

trattamento medico arbitrario [Manna (18), 1291] sul modello di quanto previsto dal compiuta in questo senso dal progetto di legge delega della commissione Pagliaro del 29.5.2002, Volterrani, cit.]; mentre de iure condendo taluni autori, plaudendo alla scelta codice penale austriaco. del paziente, e non già in quella di mera assenza del consenso informato, cfr. ancora C 617; nel senso infatti di una possibile responsabilità del medico a titolo di violenza pri-1992, sostengono l'opportunità dell'introduzione di una norma incriminatrice $ad\ hoc$ del vata, nella sola ipotesi però in cui questi intervenga in presenza di un esplicito dissenso tutelano la libertà individuale del paziente [Manna (19), 460, 470, 476; Manna (20), de iure condito, una responsabilità del sanitario ai sensi delle norme incriminatrici che nell'ipotesi di trattamento conforme alla lege artis ma "arbitrario" potrebbe configurarsi, guardia della salute dello stesso, anche in assenza di un esplicito consenso'']. Tutt'al più, paziente affidato alle sue cure al trattamento terapeutico che giudica necessario alla salva-29.5.2002, Volterrani, cit., secondo cui il medico sarebbe "legittimato a sottoporre il o del suo legale rappresentante [espressamente in questo senso, in giurisprudenza, C presupposti di liceità del trattamento, e segnatamente dal consenso informato del paziente qualunque ne sia l'esito, e indipendentemente - altresì - dalla presenza o dall'assenza dei possa mai integrare gli estremi del delitto di lesioni personali (e a fortiori di omicidio), dono, dunque, che il trattamento orientato ad uno scopo terapeutico ed eseguito lege artis utela della salute del paziente [Manna (18), 1289]. Tutte le tesi qui richiamate escluex ante, si sia mantenuta entro i limiti segnati dal rispetto delle leges artis funzionali alla (peggiorative dello stato di salute del paziente) di una condotta che, ad una valutazione imputabili al sanitario a titolo di lesioni personali o di omicidio le conseguenze infauste dell'imputazione obiettiva dell'evento, negando in particolare che siano oggettivamente 532]. Parte della dottrina più recente ricorre, in proposito, alla teoria di origine tedesca medico-chirurgico, CP 2003, 2659; Manna (19), 469; Romano, CommSist I, art. 50, ladecola, Ancora in tema di rilevanza penale del consenso (del dissenso) nel trattamento violazione colposa della regola del consenso nell'attività chirurgica, CP 2002, 2041 e RIDPP 2003, 604. In senso analogo, in dottrina, cfr. IADECOLA, Sugli effetti penali della imputabili al sanitario [così, in giurisprudenza, C 29.5.2002, Volterrani, CED 222581, temente dal suo esito concreto, che può non essere quello desiderato per ragioni non quanto obiettivamente funzionale alla tutela dell'integrità fisica del paziente, indipenden-

b) Secondo una diversa prospettiva, invece, occorrerebbe distinguere tra le ipotesi in cui il trattamento abbia avuto in concreto esito fausto o infausto, ossia si sia risolto ex post in un miglioramento dello stato di salute del paziente (esito fausto), ovvero abbia esso cagionato un evento avverso consistente in un peggioramento dello stato morboso preesistente o comunque un nuovo processo morboso, o addirittura la morte del paziente (esito infausto). In caso di esito fausto, una responsabilità per lesioni personali a carico del medico sarebbe in ogni caso da escludere, già per difetto dell'estremo oggettivo della causazione di una malattia - la condotta del medico avendo, all'opposto, eliminato o comunque attenuato un processo morboso preesistente -, a prescindere dunque da ogni verifica circa il rispetto o meno delle leges artis (la cui eventuale violazione avrebbe, al più, creato un rischio non concretizzatosì nella realtà), nonché da ogni verifica circa la presenza o meno dei presupposti di liceità del trattamento

824

con una finalità terapeutica (e dunque con l'intento di giovare alla salute del paziente, avrebbe aggravato una malattia preesistente), realizzando così gli estremi oggettivi dei nato alcuna "malattia") [Antolisel, PtG, 317; Pelissero (27), 372]. In caso di esito non potrebbe comunque essere punito a titolo di lesioni personali non avendogli cagioemergesse che il paziente non aveva validamente consentito al trattamento, il medico in relazione alle ragioni di tutela dell'autodeterminazione del paziente (anche laddove omicidio colposo; nonché C 24.6.2008, n. 37077, Ruocco, che - in relazione alla somconsenso informato, potendosi invece in tale ipotesi configurare la meno grave ipotesi di zione relativa alla colpa del medico, fondandola esclusivamente sulla violazione da parte dotta soggettivamente finalizzata ad uno scopo terapeutico, mentre confermò la statuimedico fossero qualificabili quali atti "diretti a ledere", trattandosi all'opposto di conzionale, escludendo che gli atti eziologicamente connessi all'evento letale compiuti dal pubblica accusa che mirava alla riqualificazione del fatto come omicidio pretermtenartis e non previamente consentita dal paziente; la Corte respinse qui il gravame della morte di un paziente attraverso una condotta operatoria eseguita in violazione delle leges fermò una condanna per omicidio colposo a carico di un medico che aveva cagionato la sto senso C 9.3.2001, Barese, CED 222579, CP 2002, 517, nella quale la S.C. conleges artis [così, ad es., Canzio (5), 668; Giunta (13), 401. Verosimilmente in queprincipi generali, dalla possibilità di ravvisare a suo carico una qualche violazione delle tia o la morte del paziente cagionata con il proprio intervento del dipenderà, secondo i anziché di recargli un danno); mentre la sua responsabilità a titolo di colpa per la malatnel caso dell'omicidio) sia senz'altro da escludere, sin tanto che il medico abbia agito ticolare, si ritiene che un addebito dell'evento a titolo di dolo (o di preterintenzione penale dovrà, in questi casi, risolversi sul piano dell'elemento soggettivo. Più in parnell'ipotesi di esito letale, dell'omicidio; onde il problema della sua responsabilità delitti di lesioni personali (semplici, gravi o gravissime, secondo i casi) o addirittura, infausto, invece, il medico avrebbe effettivamente cagionato una malattia (o comunque giunge, così, ai medesimi risultati pratici cui perviene la prima tesi, sia pure in forza mirante a qualificare il fatto come lesioni personali dolose]. L'impostazione in parola di negligenza nella determinazione del dosaggio, respingendo l'originaria impostazione previamente comunicato al paziente - conferma la condanna per lesioni personali colaveva prodotto gravi effetti collaterali previsti dal medico ma il cui rischio non era stato ministrazione di un farmaco off label utilizzato in concreto per la cura dell'obesità, che zionale la morte di pazienti trattati in violazione delle leges artis e in assenza di un loro 66, che parimenti esclude la possibilità di addebitare a titolo di omicidio preterintendel consenso del paziente. In senso conf. cfr. anche C 16.1.2008, Huscher, DPP 2009, dell'imputato delle regole tecniche dell'arte, e non già sulla mancata previa acquisizione mente dalla presenza o assenza dei presupposti di liceità del trattamento, e segnadal medico non è da lui voluto, né gli è rimproverabile a titolo di colpa), indipendente nel caso di esito fausto, o perché - nel caso di esito infausto - l'evento avverso cagionato leges artis è sempre penalmente irrilevante (perché non produttivo di una "malattia" di un diverso inquadramento sistematico: il trattamento eseguito in conformità alle pose a carico del medico in relazione ai profili di imprudenza nella scelta del farmaco e tamente dal consenso informato del paziente o del suo legale rappresentante: i quali non

giocano così alcun ruolo, in questa come nella precedente prospettiva, nella valutazione penalistica del fatto.

che il medico abbia voluto produrre tale evento, il titolo di imputazione soggettiva non dovrebbe essere imputato al medico sul piano oggettivo; non potendosi peraltro ritenere che consentano al medico di prescinderne -, l'evento avverso derivato dal trattamento di rischio consentito - come, per l'appunto, nell'ipotesi in cui venga violata la regola piano oggettivo. Laddove invece il trattamento venga praticato al di fuori di questa area del trattamento, escludendone la possibilità di una loro imputazione al medico già sul al rispetto delle leges artis, un'area di rischio consentito inerente al legittimo esercizio al medico l'acquisizione del consenso informato del paziente delimiterebbe, assieme della teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento: il rispetto della regola che impone eritico sulla tesi in parola, cfr. anche - in dottrina - Blaiotta (3), 3617; Fiandaca natura cautelare idonea come tale a fondare un giudizio di colpa a carico del medico, della professione medica, che coprirebbe anche le conseguenze avverse indesiderate con la conseguenza che "il giudizio sulla sussistenza della colpa [...] non presenta difprevia acquisizione del consenso informato non può essere qualificata quale norma di invece C 24.6.2008, Ruocco, con l'argomento che la regola che impone al medico la in relazione ai profili di imprudenza della condotta del sanitario. In senso contrario, cfr. cie, peraltro, la condanna per lesioni personali colpose fu motivata anche (e soprattutto) a fondare una responsabilità per colpa, anche laddove non sia possibile formulare alcun della previa acquisizione del consenso informato, in assenza delle situazioni eccezionali dalla mancata acquisizione del consenso informato da parte della paziente). In senso (nel caso di specie, la colpa fu peraltro ritenuta sussistente in relazione a profili diversi ferenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il consenso informato del paziente" diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo". Nel caso di specaso di specie) "in quanto compiuto in violazione della sfera del soggetto e del suo trattamento stesso (quanto meno rispetto all'ipotesi dell'esito infausto, verificatasi nel sciuto come presupposto della liceità del trattamento, deriverebbe l'illiceità penale del rimprovero di imprudenza, negligenza o imperizia a carico del medico [in questo senso (10), 313; VIGANÒ (40), 184]. La tesi viene oggi motivata, in dottrina, con l'ausilio secondo cui dalla mancanza o dall'invalidità del consenso del paziente, che è riconoparrebbe orientata, ma in via di mero obiter, C 6.11.2008, Ghisellini, CED 241908, rappresentante). L'aver agito in assenza di tali presupposti sarebbe, dunque, sufficiente anche in quella in cui abbia agito in assenza dei presupposti di liceità del suo intertesi precedente, ritiene che in caso di esito infausto il medico debba rispondere per Sost. conf. Pelissero (29), 467] ma di antiche origini [cfr. sul punto Vigano (40), 184]. c) Una ulteriore tesi, recentemente formulata [Veneziani, I delitti contro la vita e 'incovento, e segnatamente in assenza del consenso informato del paziente (o del suo legale in cui il medico abbia violato le regole tecniche dell'arte medica (le leges artis), ma lesioni personali colpose (o eventualmente di omicidio colposo) non solo nell'ipotesi del medico a titolo di lesioni personali sarebbe senz'altro esclusa; ma, a differenza della assume anch' essa che, laddove il trattamento abbia avuto esito fausto, la responsabilità lumità individuale. Tomo II: I delitti colposi, in Trattato Marinucci-Dolcini, 2003, 308

826

potrà che essere la colpa, fondata per l'appunto sulla violazione, alternativamente, delle leges artis ovvero degli ulteriori presupposti di liceità del trattamento.

S

d) Secondo un'opinione ancora diversa, anch'essa variamente sostenuta in dottrina e anche laddove il medico abbia rispettato le leges artis e anche nell'ipotesi in cui nismo integri gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di lesioni personali dolose, chirurgico, dal quale scaturisca un'apprezzabile alterazione funzionale dell'orgail trattamento abbia in concreto avuto esito fausto [Blaiotta (3), 3608; Palermo in giurisprudenza, dovrebbe invece ritenersi che ogni trattamento medico, in ispecie nell'ipotesi di trattamento chirurgico: si pensi all'incisione dei tessuti, alla resezione effetti della quasi totalità dei trattamenti medici sull'organismo del paziente (specie del fatto tipico, IP 2003, 1034]. Sul piano oggettivo, la tesi in parola ritiene che gli etichettata quale "formalistica", cfr. ad es. Eusebi (9), 728; Giunta (13), 400; Caruso, in particolare Viganò (39), 152. In senso fortemente critico contro la tesi in parola, 11.7.2001, Firenzani, CP 2002, 2401. Per un'articolata analisi delle due sentenze, cfr. C ass. Firenze 18.10.1990, Massimo, Gpen 1991, II, 163; nonché - implicitamente - C dall'esito infausto, consistito addirittura nella morte della paziente), la quale conferma C 21.4.1992, Massimo, CED 190113, CP 1993, 63 (pure riferita a un intervento (40), 189; Viganò (43), 1829. Nel medesimo senso, in giurisprudenza, la notissima Fabris (25), 73; Passacantando (26), 243; Pulitanò 255; Riz (32), 302; Viganò personali (art. 582 o, secondo la gravità delle conseguenze prodotte dall'intervento della parte del corpo malata, al decorso postoperatorio, agli effetti collaterali, etc.) Il trattamento medico arbitrario tra "lettera" della legge e "dimensione ermeneutica" alcun animus nocendi e non risultando, pertanto, di per sé incompatibili con la finalità e vuole che essi si producano, sia pure in vista di un futuro miglioramento della salute d'altra parte, il medico sa perfettamente che il proprio intervento produrrà tali risultati, tiva delle condizioni fisiche generali" (cfr. sul punto art. 582). Sul piano soggettivo razione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnaart. 583), secondo il noto paradigma che intende tale estremo come "qualsiasi alteintegrino di per sé la nozione di "malattia" ai sensi delle norme in materia di lesioni eventi avversi indesiderati, salva una sua eventuale responsabilità per colpa nel caso di rano la liceità dell'agire del medico anche nell'ipotesi in cui dal trattamento conseguano all'autodeterminazione terapeutica (su cui cfr. ampiamente infra, XI-XVII), che assicupresenza di uno degli ulteriori presupposti di liceità funzionali alla tutela del suo diritto consenso informato dal paziente o del suo legale rappresentante, o comunque dalla normalità delle ipotesi, esclusa dalla presenza della causa di giustificazione del terapeutica che anima il medico. La responsabilità penale del medico sarà, nella lesioni personali in capo al medico, le relative fattispecie incriminatrici non richiedendo del paziente; conseguentemente, la tesi assume la (normale) sussistenza del dolo delle esito migliorativo o peggiorativo della salute del paziente. Si configurerebbe invece una dall'avere egli rispettato o violato le lege artis, nonché dall'avere ex post prodotto un mente a titolo - appunto - di lesioni personali dolose, indipendentemente - ripetiamo sia coperto da alcuna causa di giustificazione, il medico dovrà risponderne penalviolazione delle leges artis. Nell'eccezionale ipotesi, però, in cui l'atto medico non mera responsabilità per lesioni personali colpose i) ex art. 59 c. 4, allorché il medico si

> esito letale dell'intervento), lasciando eventualmente sussistere la mera possibilità di escludere ogni possibilità di addebito a titolo di dolo (e di preterintenzione nel caso di l'erronea supposizione della presenza) di quelle condizioni di liceità avrà l'effetto di dell'intervento (art. 59 u.c.), o infine di eccesso colposo dai limiti segnati da tale pre-(art. 43), di erronea e colposa supposizione dell'esistenza di un presupposto di liceità un rimprovero a titolo di colpa nelle tre distinte ipotesi di violazione delle leges artis di un apprezzabile impatto sull'organismo del paziente; solo la presenza (o almeno questa prospettiva - ricorrono ogniqualvolta sia posto in essere un trattamento dotato per il delitto di lesioni personali dolose, i cui estremi oggettivi e soggettivi - secondo l'esito fausto del trattamento potrebbero di per sé escludere la responsabilità del medico mato del paziente o del suo legale rappresentante: né il rispetto delle leges artis, né assenza dei presupposti di liceità del trattamento, e segnatamente del consenso inforai fini della responsabilità penale del medico, un rilievo decisivo alla presenza o caso di specie deciso da C 21.4.1992, Massimo, cit.]. Questa tesi assegna dunque, nismo del paziente necessariamente connessa al trattamento [così, in particolare, nel espresso dal paziente coprisse anche l'intervento in concreto realizzato) [ampiamente su es allorché il medico ritenga per errore dovuto a colpa che il consenso previamente lontariamente conseguito ad atti "diretti" a cagionare l'alterazione funzionale dell'orgaresponsabilità per omicidio preterintenzionale, l'evento letale essendo stato qui involegittimità dell'intervento stesso, a carico del sanitario si configurerebbe addirittura una intervento compiuto dal medico nella consapevolezza dell'assenza delle condizioni di l'intervento abbia prodotto la morte del paziente, quale conseguenza non voluta di un questi profili Blaiotta (3), 3612; Passacantando (26), 243]. Nel caso, infine, in cui dai confini segnati al suo intervento dai presupposti di liceità in concreto ricorrenti (ad terali dell'intervento), o ancora ii) ex art. 55, allorché il medico ecceda colposamente un consenso invalido perché non sufficientemente informato sui possibili effetti colladi avere fornito tutte le informazioni rilevanti al paziente che abbia espresso, in realtà, caso deciso da C 11.7.2001, Firenzani, cit.] ovvero ritenendo per errore dovuto a colpa ad es. ritenendo prestato un consenso in realtà mai prestato dal paziente [come nel rappresenti erroneamente e colposamente la sussistenza di tali presupposti di legittimità

Dall'esposizione che precede delle varie tesi che si contendono il campo dovrebbe risultare chiaro che il nodo problematico fondamentale consiste nella precisa definizione del requisito oggettivo della "malattia" ai sensi delle norme incriminatrici delle lesioni personali. A parte infatti la prima tesi (sub a), che esclude in radice ogni possibile rilievo penale del trattamento medico (senza peraltro fondare tale affermazione su alcun preciso dato normativo), il contrasto tra la seconda (sub b) e la terza tesi (sub c), da un lato, e l'ultima tesi esposta (sub d), dall'altro, concerne proprio la possibilità di sussumere entro il concetto di "malattia" qualsiasi conseguenza di un trattamento che produca un qualche impatto sull'organismo del paziente, anche solo nell'immediato, ovvero soltanto quelle conseguenze (collaterali e indesiderate dal medico) che si risolvano in un esito infausto, e cioè nel complessivo peggioramento della salute del paziente. L'alternativa è, d'altra parte, gravida di conseguenze anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo: adottando la lettura estensiva sub d, infatti, sarà inevitabile riconoscere che il

medico agisce con coscienza e volontà - e dunque con dolo - rispetto alla produzione di un evento così definito; mentre confinando la nozione di malattia all'esito infausto, sarà assai più agevole negare il dolo in capo al medico che abbia perseguito, come normalmente accade, l'opposto obiettivo di migliorare lo stato di salute del paziente.

61

di "malattia" non può essere identificata in quella, desunta dalla relazione ministeriale al consenso informato del paziente. Più precisamente, la Cassazione osserva che la nozione stato eseguito in assenza dei suoi presupposti di liceltà, e in ispecie in assenza del sonali ed è, pertanto, in radice penalmente irrilevante a questo títolo, ancorché sia produttivo di una "malattia" ai sensi delle norme incriminatrici delle lesioni percomplessivo peggioramento della salute del paziente non può essere considerato come recentemente una importante sentenza delle sezioni unite [C s.u. 18.12.2008, Giulini, contrapposti orientamenti anche presso la giurisprudenza della Cassazione, è intervenuta A dirimere, almeno parzialmente, il contrasto tra le opzioni teoriche, che aveva generato di tali reati. Una diversa conclusione, rileva la Corte, si risolverebbe in una "torsione medico ai sensi di altri rami dell'ordinamento (e segnatamente ai sensi del diritto civile). alternativi di liceità del trattamento) potrà in tal caso dar luogo ad una sanzione in capo al salute del paziente. L'assenza del consenso informato del paziente (o dei presupposti all'opposto, un beneficio - al bene giuridico tutelato dagli artt. 582 e 583, e cioè la stessa - che l'intervento abbia prodotto una malattia ogniqualvolta esso, "in ragione degli esiti escludere - in applicazione del canone ermeneutico della necessaria offensività del reato dei tessuti costituisca una "malattia" penalmente rilevante; e, più in generale, si dovrà dovrà escludere ad es. che la lesione anatomica determinata dall'incisione operatoria compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo". Sulla base di tale nozione, si cesso patologico evolutivo, necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante di legittimità (cfr. sub art. 582) - che richiede il prodursi nel soggetto passivo di un "prodosi invece accogliere l'indirizzo - del resto sempre più diffuso presso la giurisprudenza codice penale, di "qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo", dovenfausto o infausto, affermando che un trattamento che in concreto non ha prodotto un Il Supremo Collegio opta per la tesi sub b della distinzione tra trattamento con esito FI 2009, II, 306 con nota di Fiandaca (10) e CP 2009, 1739 con nota di Viganò (43)]. ermeneutica" dei requisiti di fattispecie, in spregio allo stesso principio di tassatività non già alla pena prevista per i delittì di lesioni personali, difettando l'evento costitutivo plessiva della salute del paziente", non abbia in concreto cagionato alcun'offesa - ma; 'conclusivi' che dall'intervento chirurgico sono scaturiti sul piano della salute cominteso, anche qui, come canone ermeneutico delle norme incriminatrici

Le sezioni unite hanno peraltro lasciato aperto il problema della possibile rilevanza penale ai sensi delle norme incriminatrici delle lesioni personali del trattamento con esito infausto. Sul piano oggettivo, in base all'impianto argomentativo delle ss.uu. il medico avrà certamente, sul piano oggettivo, cagionato una "malattia", intesa come complessivo peggioramento delle condizioni di salute del paziente. Sul piano soggettivo, d'altra parte, la Corte afferma - sia pure en passant - che la finalità terapeutica che il medico normalmente persegue, anche allorché agisca in spregio a quello che la stessa sentenza definisce il principio della "libertà di cura" (ossia, il diritto all'autodeterminazione

2

a colpa come sussistenti i presupposti di liceità del proprio intervento (ad es. ritenendo cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza, essendo l'acquisizione del di consenso, perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola coefficiente soggettivo con la finalità terapeutica comunque perseguita dal medico, parun addebito a titolo di dolo in relazione all'affermata "logica incompatibilità" di tale sapevole altresì dell'assenza di qualsiasi urgenza terapeutica), esclusa la possibilità di es. rendendosi conto che il paziente non aveva prestato alcun consenso, ed essendo connella piena consapevolezza dell'assenza dei presupposti di liceità del suo intervento (ad compiere. Nell'ipotesi poi (non menzionata dalle sezioni unite) in cui il medico agisca un intervento più esteso di quello che la situazione concreta gli consentiva in effetti di erroneamente che il paziente abbia consentito all'intervento, ovvero supponendo erroneadi erronea supposizione degli estremi di una situazione scriminante (art. 59 u.c.), e di chiave, a giudizio di scrive, l'esplicito riferimento della S.C. a una possibile responsabinell'ottica delle sezioni unite, sembrerebbe allora di poter ritenere che l'operatività di tale esito fausto, che la stessa Cassazione considera in radice penalmente irrilevanti. Sempre alcuna necessità, almeno dal punto di vista del giudice penale, rispetto ai trattamenti con una causa di giustificazione non codificata, fondata non già sull'art. 50, ma su una sorta di non solo nel caso (ovvio) di violazione delle leges artis, ma anche nell'ipotesi in cui l'atto 2 Cost, cfr. peraltro C 27.11.2013, n. 2347]. agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeutica" ai sensi dell'art. 32 c. tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in relazione consenso preordinata a evitare non già fatti dannosi prevedibili (ed evitabili), bensì a rebbe doversi concludere egualmente - nell'ottica delle sezioni unite - nel senso di una mente una situazione di urgenza terapeutica), ovvero compia per extore dovuto a colpa eccesso colposo dai limiti segnati dalla scriminante medesima (art. 55): responsabilità che terapeutica del paziente; sicché, in caso di assenza di tali presupposti, la scriminante in scriminante sia condizionata alla presenza dei presupposti di liceità - anch'essi desumibili alle ipotesi di trattamento con esito infausto - posto che di tale scriminante non vi sarebbe "scriminante costituzionale", la quale parrebbe destinata ad operare proprio in relazione spettiva secondo cui il trattamento medico troverebbe la propria fonte di legittimazione in assenza dei necessari presupposti di legittimità. Le sezioni unite accolgono infatti la promedico, pur compiuto in conformità alle regole tecniche dell'arte, sia stato eseguito in la Corte pare ammettere la possibilità che il relativo coefficiente soggettivo sia integrato terminazione terapeutica del paziente [più ampiamente, su questa lettura, Viganò (43), violazione delle regole (non tecniche, ma giuridiche) funzionali alla tutela dell'autoderesponsabilità per colpa a carico del medico, la colpa risiedendo qui precisamente nella parrebbe dunque doversi affermare a carico del medico che supponga per errore dovuto lità del medico per lesioni personali colpose nelle ipotesi di c.d. colpa impropria, e cioè bilità penale del medico a titolo, appunto, di lesioni personali colpose. Si spiega in questa parola non opererebbe, spalancandosi così la strada per l'affermazione di una responsadalla Costituzione - richiesti in funzione della tutela del diritto all'autodeterminazione delle lesioni personali. Quanto invece alla possibilità di una responsabilità a titolo di colpa, ferapeutica del paziente), si atteggia in rapporto di "logica incompatibilità" con il dolo 1820. Nel senso, peraltro, che "non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza

63 La giurisprudenza della S.C. successiva al citato intervento delle sezioni unite nente un'ipotesi di intervento chirurgico correttivo della vista grossolanamente contrarelazione al trattamento con esito infausto. In particolare in un caso recente, concerdella vista) e rispetto al quale il paziente aveva addirittura espresso un esplicito dissenso rio alle leges artis, produttivo di esito infausto (indebolimento permanente del senso lascia, peraltro, trasparire un certo disagio rispetto alla soluzione ivi raggiunta in sentatogli, deve essere qualificata come dolosa e non colposa" [C 20.4.2010, Petretto, che abbia espresso il dissenso nei confronti del tipo d'intervento chirurgico rapprediritto secondo cui "la condotta del medico che intervenga con esito infausto su paziente preventivo, la S.C. annulla, in accoglimento del gravame della pubblica accusa, la senpossa ragionare in termini di mero eccesso colposo o di errore sull'esistenza di un'esidai canoni della mera imprudenza, imperizia o negligenza", anomalia che esclude si specie la condotta del medico sia stata "talmente anomala da esorbitare di gran lunga DPP 2010, 1320 con nota di IADECOLA]. La Corte sottolinea qui come nel caso di tenza di condanna per lesioni personali meramente colpose, formulando il principio di qui ritenuta sufficiente, in evidente contrasto con il menzionato obiter delle sezioni sovrapponendo consapevolmente le proprie valutazioni a quelle del paziente - non viene (dolo eventuale)". La finalità terapeutica che il medico comunque perseguiva - sia pure accettò pienamente ed in via preventiva il rischio dell'evento lesivo poi verificatosi mente, risultando piuttosto che il medico sia stato animato da "una palese volontà che cipio di diritto enunciato per il giudizio di rinvio, assegna dunque rilievo decisivo - ai ad escludere il dolo in capo al sanitario. La motivazione della sentenza, e lo stesso prinunite relativo alla "logica incompatibilità" tra dolo delle lesioni e finalità terapeutica, guenze da parte del medico, quest'ultimo dovrà essere riconosciuto responsabile a titolo una previsione e consapevole accettazione del rischio di verificazione di tali conseproduttive di una 'malattia' ai sensi delle norme sulle lesioni personali, in presenza di illecito l'atto medico; sicché, allorché le conseguenze di esso siano infauste e pertanto diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, violazione che rende in radice fini del riconoscimento del dolo delle lesioni personali - alla consapevole violazione del di dolo (eventuale) per i delitti di cui agli artt. 582 o, se del caso, 583.

In sintesi, la soluzione oggi consacrata dal "diritto vivente" parrebbe potersi rias; sumere nel modo seguente: a) il trattamento medico che in concreto si sia risolto con un esito fausto non genera mai responsabilità penale del medico per lesioni personali, ancorché sia eseguito in assenza dei necessari presupposti di legittimità (ed eventualmente anche in violazione delle leges artis), non avendo in tal caso l'intervento cagionato alcuna "malattia"; b) nell'ipotesi in cui, invece, il trattamento abbia prodotto un esito infausto, esso avrà effettivamente cagionato una malattia ai sensi delle norme incriminatrici delle lesioni personali, sicché: b1) il medico andrà esente da ogni responsabilità, in forza della "scriminante costituzionale" di cui parlano le sezioni unite, laddove abbia agito in presenza dei presupposti di liceità del trattamento (consenso informato del paziente o del legale rappresentante, ovvero in presenza di una situazione di urgenza terapeutica) e abbia rispettato le leges artis; b2) risponderà per lesioni personali colpose (o se del caso per omicidio colposo) non solo nel caso - ovvio - in cui abbia violato le leges artis, ma anche nel caso in cui - pur essendosi attenuto alle leges abbia violato le leges artis, ma anche nel caso in cui - pur essendosi attenuto alle leges

2

artis - abbia agito in assenza dei presupposti di liceità del trattamento rappresentandosi però colposamente la loro sussistenza (art. 59 u.c.), ovvero eccedendo colposamente dai limiti consentiti da tali presupposti (art. 55); b3) risponderà per lesioni personali dolose qualora la sua condotta sia compiuta per finalità non terapeutiche (cfr. supra, 54), ovvero quando abbia agito - poco importa se in conformità o in violazione delle leges artis - nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti di legittimazione dell'atto medico (ed in particolare nella consapevolezza del dissenso del paziente: cfr. supra, 63), prevedendo ed accettando il rischio di conseguenze peggiorative della salute del paziente (lesioni personali dolose); profilandosi poi, in queste situazioni, una responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale o addirittura di omicidio doloso (sorretto da dolo eventuale) laddove l'esito infausto consista addirittura nella morte del paziente, in presenza dei coefficienti soggettivi richiesti rispettivamente dall'art. 584 e art. 575.

S

di carattere tecnico sul carattere migliorativo o, all'opposto, peggiorativo dell'equiliin linea di principio costruiti dalle sezioni unite con riferimento ad un apprezzamento 2000, II, 3. In senso analogo, nella letteratura penalistica, Palermo Fabris (25), 73; salmente accettata, della salute come stato di benessere psicofisico della persona, la salute in uno stato di equilibrio piscofisico della persona secondo l'apprezzamento cezione della "salute", che le sezioni unite individuano come il bene giuridico tutelato cruciale distinzione tra esito fausto e infausto dell'atto sanitario - sta, infatti, una conrimeditata ex novo dalla giurisprudenza. Alla base di tale soluzione - imperniata sulla Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la soluzione appena ricapitolata meriterebbe di essere paziente sull'impatto del trattamento sulla propria esistenza. quello di un "paziente modello"; pretermettendo così, in tesi, la valutazione del singolo "standardizzata" della scienza medica, che non può che avere come punto di riferimento bno psicofisico del paziente conseguente all'intervento medico, secondo la valutazione Viganò (40), 176]. Di talché i concetti speculari di "esito fausto" e "infausto" vengono ZATTI, Il diritto a scegliersi la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), NGCC così come soggettivamente percepito ed apprezzato [cfr. specialmente, sul tema, della scienza medica, e che risulta distonica rispetto all'idea, oggi pressoché univerriflessione bioetica e giuridica contemporanea: e cioè una concezione che identifica dalle norme incriminatrici delle lesioni personali, ormai ampiamente superata dalla

Obiettano le sezioni unite che una concezione "soggettivizzante" del bene-salute non sarebbe funzionale all'interpretazione di un requisito normativo (l'evento "malattia") dal quale dipende la responsabilità penale del medico [dubitativamente sul punto anche Frandaca (10), 311]. In realtà, le stesse sezioni unite riconoscono l'insostenibilità di un approccio meramente "oggettivo" nella ricostruzione della nozione di "malattia" e dei concetti di "esito fausto" e "infausto", e finiscono così per formulare - in contraddizione rispetto alle proprie stesse premesse - una definizione aperta anche a componenti soggettive. "Per esito fausto" - argomenta in effetti la Corte - "dovrà intendersi soltanto quel giudizio positivo sul miglioramento apprezzabile delle condizioni di salute del paziente, ragguagliato non soltanto alle regole proprie della scienza medica, ma anche alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente confluire le manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal paziente: ad evitare

- quindi - che possa essere soltanto la 'monologante' scelta del medico ad orientare e tracciare gli obiettivi terapeutici da perseguire, negligendo ciò che il paziente abbia e potuto indicare al riguardo'. Con tale inciso la Corte ammette dunque che la volontà potuto indiretta - incida sulla stessa determinazione se l'intervento abbia avuto o meno solo indiretta - incida sulla stessa determinazione se l'intervento abbia avuto o meno esito fausto, consentendo così al giudice di ravvisare un esito infausto (e, dunque, una "malattia") allorché l'intervento, pur tecnicamente coronato da successo e produttivo di un' miglioramento' della salute apprezzabile secondo parametri medici, fosse stato preventivamente rifiutato dal paziente. Il che, tuttavia, finisce per reintrodurre nella stessa definizione di malattia il punto di vista soggettivo del paziente, che in tesi le sezioni unite intendevano espungere in omaggio ad esigenza di certezza nella definizione dell'evento costitutivo del reato.

pendentemente dalla sua valutazione dal punto di vista della scienza medica, non si Una volta però che si ammetta, con le sezioni unite, che il dissenso preventivo del circa il proprio benessere, successivo all'esecuzione del trattamento stesso. Anche del trattamento debbano prescindere dal soggettivo apprezzamento del paziente alcuna preventiva volontà, la valutazione circa le conseguenze "fauste" o "infauste" lato in merito all'esecuzione di un dato trattamento, e non abbia pertanto espresso vede perché, nell'ipotesi in cui invece il paziente non sia stato neppure interpelpaziente possa di per sé condurre a giudicare 'infausto' l'esito di un intervento, indiil proprio obiettivo secondo i dettami della buona pratica clinica o chirurgica, le sue attuato dal medico al di fuori di una situazione di urgenza terapeutica, abbia raggiunto vento [ampiamente sul punto Viganò (40), 177]. Si pensi al caso di specie deciso dalla conseguenze ben potrebbero risultare troppo gravose, o addirittura intollerabili per il laddove un dato trattamento, non previamente consentito dal paziente e arbitrariamente tato, ma ad un intervento di deviazione rettale con contestuale applicazione di un ano alla rimozione di un polipo per via transanale, come le era stato previamente prospeccui la paziente aveva appreso, destatasi dall'anestesia, di essere stata sottoposta non già Cassazione nel caso Massimo [C 21.4.1992, Massimo, CED 190113, CP 1993, 63], in paziente, al quale soltanto sarebbe spettata la valutazione se sottoporsi o meno all'interintensità e gravosità soltanto il singolo paziente può in definitiva apprezzare. artificiale - intervento assai più invalidante di quello programmato e consentito, produttivo di un massiccio impatto sull'esistenza quotidiana del paziente e di sofferenze la citi

Non solo: più in radice, non convince l'approccio seguito dalle sezioni unite nella valutazione relativa alla sussistenza di una "malattia" ai sensi delle norme incrimi: natrici delle lesioni personali, secondo cui dovrebbe guardarsi soltanto all'esito finale del trattamento, al termine del decorso postoperatorio, risultando per contro irrilevanti, in questa valutazione, le tappe intermedie che conducono a quell'esito. "L'atto operatorio in se" - argomentano le sezioni unite - "rappresenta solo una 'porzione' della contro in se" - argomentano le sezioni unite - "rappresenta solo una 'porzione' della contelle sue conseguenze, soltanto in ragione degli esiti 'conclusivi' che dall'intervento chirurgico sono scaturiti sul piano della salute complessiva del paziente [...]. Pertanto ove l'intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede ove l'intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede

8

a ben guardare costituisce proprio il bene giuridico tutelato in via primaria dalle c. 2 Cost. nonché dall'art. 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo) a non subire e trascura altresì di considerare che ogni intervento medico si risolve al tempo stesso che incide direttamente sulla sua salute [Blaiotta (3), 3608; Viganò (40), 17]; avviso sulla mera libertà del paziente medesimo]. paziente Manna (19), 460 e (20), 617, il solo trattamento arbitrario incidendo a suo che il trattamento medico, persino chirurgico, interferisca con l'integrità del corpo del ua utilizzato dalle norme in materia di lesioni personali [nega invece risolutamente funzionalità del suo organismo, alterandone temporaneamente o definitivamente l'equial normale decorso postoperatorio successivo a qualsiasi intervento chirurgico), sulla pensi ancora all'intervento di deviazione rettale oggetto del caso Massimo, ma anche del paziente: tali effetti, per l'appunto, incidono sempre, e a volte pesantemente (si malattia', che evoca un'alterazione funzionale e non meramente anatomica del corpo psicofisico del paziente non sarebbero riconducibili ad una nozione rettamente intesa di come fanno le Sezioni Unite, che gli effetti immediati del trattamento sul benessere individuale"), nel quale tali norme trovano collocazione. Né appare corretto affermare, Idel titolo XII del secondo libro del codice penale ("delitti contro la vita e l'incolumità norme in materia di lesioni personali, come dimostra la stessa intitolazione del capo mente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. supra, 48), ma che solo costituisce il nucleo del diritto all'autodeterminazione terapeutica oggi unanimeintrusioni indesiderate da parte di terzi nella propria sfera corporea - diritto che non [Passacantando (26), 238], e cioè con il diritto (riconosciuto dagli artt. 2, 13 e 32 in una interferenza con il diritto fondamentale all'integrità fisica della persona psichica (nuova e distinta rispetto a quella connessa allo stato patologico preesistente) furbazione del benessere psico-fisico del paziente, e produce una sofferenza fisica e medico (e certamente ogni intervento chirurgico) provoca nell'immediato una perera affetto". Un simile approccio trascura di considerare che pressoché ogni intervento paziente - una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia da cui lo stesso inicamente' lesivo, non soltanto non ha provocato - nel quadro generale della salute del dall'atto così eseguito non potrà dirsi derivata una malattia, giacché l'atto, pur se 'anatoscientifica per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto, librio preesistente. Con conseguente loro piana riconducibilità al concetto di 'malat-

5

Pare pertanto a chi scrive che la questione della rilevanza penale del trattamento medico ai sensi delle norme incriminatrici delle lesioni personali debba essere reimpostata nei termini seguenti: a) l'esecuzione di un trattamento medico, specie chirurgico, integra gli estremi oggettivi del delitto di lesioni personali, nella misura in cui cagioni anche solo nell'immediato un'alterazione, soggettivamente percepita, del precedente equilibrio fisiopsichico del paziente, che integra come tale l'evento "malattia" di cui agli artt. 582 e 583 e lede il bene giuridico da tali norme tutelato: e ciò a prescindere dalla possibilità di qualificare l'esito finale dell'intervento come "fausto" o "infausto", secondo canoni medici; b) il medico agisce con il dolo di lesioni personali, nella misura in cui sia consapevole - come normalmente accade - di provocare mediante l'intervento questi effetti sul benessere fisiopsichico del paziente, ed agisca accettando il rischio della loro causazione (le norme in tema di lesioni personali non richiedendo

alcun peculiare coefficiente soggettivo sub specie di animus nocendi, o simili); c) alcun peculiare coefficiente soggettivo sub specie di animus nocendi, o simili); c) trantigiuridicità del fatto di lesioni personali (dolose), nella normalità delle ipotesi, sarà l'antigiuridicità del paziente o del presupposti che rendono lecito il trattamento (consenso utttavia esclusa in presenza dei presupposti che rendono lecito il trattamento (consenso uniformato del paziente o del suo legale rappresentante, situazione di urgenza terapeu-ai sensi degli artt. 582 o 583, secondo la gravità delle conseguenze lesive cagionate, a ai sensi degli artt. 582 o 583, secondo la gravità delle conseguenze lesive cagionate, a che avrebbe legittimato l'intervento (come il consenso informato del paziente, o una situazione di urgenza terapeutica), ovvero non abbia agito eccedendo colposamente dai situazione di urgenza terapeutica), ovvero non abbia agito eccedendo colposamente dai una sua responsabilità a titolo di lesioni personali colpose ex art. 590 nell'ipotesi in cui una sua responsabilità a titolo di lesioni personali colpose ex art. 590 nell'ipotesi in cui una sua responsabilità a titolo di lesioni personali colpose ex art. 590 nell'ipotesi in cui na li dolose a carico del medico dovrebbe senz'altro essere esclusa.

Nell'ipotesi, infine, in cui l'intervento del medico, compiuto nella consapevole assenza dei suoi presupposti di liceità, abbia cagionato addirittura la morte del paziente, potrà ravvisarsi - in forza di un'interpretazione dell'art. 584 orientata al principio costituall'art. 586 da una recente pronuncia delle sezioni unite [C s.u. 22.1.2010, R., DPP zionale di colpevolezza, secondo le indicazioni dettate per la parallela ipotesi di cui che il rischio di un esito letale associato all'intervento e alle sue concrete modalità di vibile a titolo di colpa al sanitario. Tale giudizio presuppone, ad avviso di chi scrive, rintenzionale soltanto laddove la causazione dell'evento letale sia essa stessa ascri-2010, 55] - una responsabilità a carico del sanitario per il delitto di omicidio preteesecuzione rappresentasse, in base ad una valutazione ex ante effettuata allo standard di un medico avveduto, un rischio rilevante - con esclusione, pertanto, di quei rischi anche di fronte a una situazione di urgenza terapeutica), ovvero eccedendo involontariamente sizione della sussistenza di un presupposto di legittimità (ad es: ritenendo di trovarsi frequenti dal punto di vista statistico) in cui il medico abbia agito nell'erronea suppopieno rispetto delle leges artis. Naturalmente, poi, nelle ipotesi (verosimilmente le più letali ordinariamente associati a qualsiasi intervento chirurgico, ancorché eseguito nel rintenzionale (bensì, eventualmente, per mero omicidio colposo) a carico del medico dolose: con conseguente non configurabilità di una responsabilità per omicidio pretedai limiti segnati da tali presupposti, a fare difetto sarebbe già il fatto base di lesioni che abbia in tal caso involontariamente cagionato la morte del paziente

70

X. (Segue) ii) delitti contro la libertà

Comparativamente assai meno complessa è la questione - anch'essa affrontata dalle sezioni unite nella sentenza del 2008 già ampiamente discussa [C s.u. 18.12.2008, Giusezioni unite nella sentenza del 2008 già ampiamente discussa [C s.u. 18.12.2008, Giulini, FI 2009, II, 306, su cui cfr. supra, 61 ss.] - se il trattamento medico eseguito in assenza degli indispensabili presupposti di liceità possa integrare gli estremi di uno o assenza degli indispensabili presupposti di liceità possa integrare gli estremi di uno o più delitti contro la libertà individuale (violenza privata, stato di incapacità procurato più delitti contro la libertà individuale (violenza privata, stato di incapacità procurato più delitti di mediante violenza, sequestro di persona), eventualmente in concorso con i delitti di lesioni personali o di omicidio sinora esaminati.

a) Quanto alla violenza privata, è anzitutto pacifico che il medico potrà rispondere di tale delitto allorché costringa con la forza il paziente a subire il trattamento in presenza di un suo dissenso, in assenza di un'apposita autorizzazione di legge (e in particolare degli estremi di cui agli artt. 33 ss. l. n. 833/1978) [sulla problematicità di tale conclusione nella particolare ipotesi in cui il medico si limiti a non interrompere un trattamento in atto, rifiutato dal paziente, che proceda ormai motu proprio - come accadeva nel caso Welby prima che fosse attuata la sua volontà, in precedenza ripetutamente e invano espressa, di essere disconnesso dal respiratore che lo teneva in vita - cfr. peraltro VALLINI (38), 77]. Sulla configurabilità di tale delitto anche laddove il trattamento sia necessario per la sopravvivenza del paziente, cfr. infra, 116.

J

medico-chirurgica, CP 2003, 1957; nonché, più problematicamente, VALLINI (38), 76]. gurabilità del delitto di violenza privata in queste ipotesi, cfr. invece, in dottrina, Eusebi contemplato l'introduzione di un delitto ad hoc, sul modello di quanto previsto dal Marra, Ritorno indietro di dieci anni sul tema del consenso del paziente all'attività conf., in dottrina, Flandaca (10), 307; Vigano (40), 163. In senso favorevole alla confidelittuoso della violenza privata [C s.u. 18.12.2008, Giulini, FI 2009, II, 306. In senso l'appunto a trovare applicazione rispetto a condotte non integranti il più grave paradigma codice penale austriaco, di "attività medica su persona non consenziente", destinato per codice penale predisposto nel 1992 dalla commissione Pagliaro aveva espressamente all'esecuzione del trattamento. Tant'è vero che il progetto di legge delega di riforma del (9), 729; Manna (19), 476; M. Mantovani, Violenza privata, EDD, XLVI, 1993, 951; dell'agente e quello della vittima, e dunque un reale dissenso di quest'ultima rispetto l'operazione. In secondo luogo, lo stesso concetto di 'costrizione' pare alludere semanattuato semplicemente in assenza del consenso del paziente, o comunque in assenza persuasivamente escluso che il delitto sia integrato nell'ipotesi in cui il trattamento sia Contrariamente a una tesi diffusa presso la dottrina italiana, le sezioni unite hanno invece ticamente a un contrasto di volontà reale, e non meramente potenziale, tra la volontà lenta", strumentale a vincere la resistenza del paziente e a "costringerlo" a "tollerare" dei suoi presupposti di liceità. A fare difetto qui è già l'estremo di una condotta "vio-

Problematica, e non risolta dalle sezioni unite, è l'ulteriore ipotesi in cui il paziente abbia preventivamente espresso un dissenso all'operazione, poi eseguita dal medico mentre il paziente si trova in stato di incoscienza (ad es. nel caso in cui il testimone di Geova, nel prestare il proprio consenso ad un'operazione chirurgica, abbia contestualmente espresso il proprio dissenso rispetto alle emotrasfusioni che si fossero rese necessarie durante l'intervento. Cfr. peraltro su tale casistica anche infra, 121). In questa ipotesi sussisterebbe, invero, un contrasto reale di volontà tra medico e paziente, sicché potrebbe ravvisarsi - sotto tale profilo - una "costrizione" del paziente medesimo a subire l'intervento; ma resterebbe la difficoltà di individuare una condotta "violenta" strumentale alla coazione a tollerare l'intervento, e naturalisticamente distinta rispetto all'intervento medesimo.

74

b) Quanto poi allo stato di incapacità procurato mediante violenza di cui all'art. 613, che taluni autori ritengono integrato allorché il medico sottoponga il paziente ad un'operazione chirurgica da questi non consentita, cagionandogli uno stato di incapacità attraverso

l'anestesia [cfr. per tutti Manna (20), 617], va rilevato come lo schema legale del delitto in parola esiga che il fatto avvenga in assenza di consenso del paziente; mentre, nella generalità delle ipotesi, il paziente acconsente all'anestesia, sia pure rappresentandosi la stessa come funzionale a un intervento diverso da quello poi realizzato dal chirurgo. Né potrebbe ritenersi che il consenso sia in queste ipotesi invalido: l'art. 613 equipara infatti l'assenza di consenso alle ipotesi in cui esso sia estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno, ma non menziona l'ipotesi in cui il chirurgo semplicemente taccia al paziente le sue reali intenzioni, né a fortiori l'ipotesi in cui il mutamento del piano operatorio rispetto a quello concordato sia deciso dal chirurgo durante l'operazione, a paziente ormai anestetizzato [Vigano (40), 166].

c) Uno spazio applicativo per il **sequestro di persona** ex art. 605 pare infine potersi riconoscere nelle ipotesi in cui il paziente non solo sia sottoposto contro la sua volontà ad un trattamento medico, ma sia anche privato della propria personale per un tempo apprezzabile, e comunque ulteriore rispetto a quello strettamente necessario per l'esecuzione del singolo trattamento. Situazione, questa, che verosimilmente si verifica con una certa frequenza - malgrado la pressoché totale assenza di precedenti nei repertori giurisprudenziali - in relazione a pazienti psichiatrici e/o affetti da demenza senile; ristretti in cliniche 'chiuse' in assenza dei presupposti per l'esecuzione di un t.s.o. ai sensi degli artt. 34 ss. l. n. 833/1978.

XI. (Segue) B) la "giustificazione" del trattamento: i) considerazioni generali

177 Una volta stabilito che un dato atto medico è penalmente rilevante ai sensi di una o più norme incriminatrice, sorge per il penalista la questione se, in forza di quali norme, e a quali condizioni la condotta del medico possa risultare giustificata. Secondo la prospettiva adottata oggi dalle Sezioni Unite, in particolare, un problema di giustificazione si porrà soltanto per il trattamento che abbia avuto in concreto esito infausto, stante l'affermata irrilevanza penale del trattamento con esito fausto (cfr. supra, 61), salvo che nella marginalissima ipotesi in cui esso stia stato imposto con la forza ad un paziente dissenziente (cfr. supra, 63, 72); mentre, laddove si ritenga - secondo la tesi qui sostenuta (cfr. supra, 69) - che qualsiasi trattamento medico dal quale discenda un'alterazione anche solo transitoria del precedente equilibrio psicofisico del paziente integri gli estremi oggettivi del delitto di lesioni personali, il problema dell'individuazione di una causa di giustificazione idonea ad escludere l'antigiuridicità del fatto si porrà in ogni caso, a prescindere dall'esito finale (fausto o infausto) del trattamento medesimo.

Il **problema dell'individuazione della causa di giustificazione** in grado di costituire il fondamento di liceità del trattamento medico è una classica *vexata quaestio* per la dottrina penalistica, sulla quale sono stati scritti - soprattutto in passato - fiumi di inchiostro, senza che sia stato possibile giungere a una soluzione condivisa. Le opinioni in dottrina sono le più disparate: accanto a chi sostiene *tout court* l'irrilevanza della questione, muovendo dalla prospettiva della radicale irrilevanza penale del trattamento medico e/o della sua supposta "auto legittimazione" (cft. *supra*, 56), si invoca di volta in volta il consenso dell'avente diritto *ex* art. 50 [così Palermo Fabrus (25), 125; Riz (32), 320]

78

l'esercizio di un diritto di cui all'art. 51, sub specie di esercizio di un'attività autorizzata, finanziata e incoraggiata dall'ordinamento quale l'attività medico-chirurgica [così in particolare F. Mantovani (21), 645; F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, 1974, 644; Mantovani, PtG, 279; Padovani 154; Palazzo, Persona (delitti contro), EdD, XXXIII, 1983, 311], l'adempimento di un dovere [Bricola (4), 120; Nuvolone (24), 128], ovvero una speciale causa di giustificazione non codificata ad hoc per il trattamento medico [così ad es. Antolisei, PtG, 317; Pedrazzi (27), 144; Vassalli (39), 809]. Opinione, quest'ultima, cui sembrano ora accostarsi le sezioni unite, che parlano - come già ricordato - di una "scriminante costituzionale" fondata - parrebbe - sull'art. 32 Cost., che, tutelando la salute umana, assicurerebbe in linea di principio la licettà dei mezzi necessari ad assicurarne la salvaguardia [C s.u. 18.12.2008, Giulini, FI 2009, II, 306: cfr., su questo specifico passaggio della sentenza, supra, 62].

79

sponibile degli interessi su cui incide l'atto medico: il mero consenso, si afferma, non dispositivo sia obiettivamente funzionale al complessivo miglioramento della salute del comunque rischiosi per la vita del paziente. Ma tali perplessità sono a ben guardare potrebbe di per sé giustificare trattamenti comportanti menomazioni fisiche permanenti di una diretta efficacia all'art. 50 sembra, invero, ostare il carattere in buona parte indiquale requisito essenziale della sua liceità, salve ipotesi eccezionali. Al riconoscimento consenso del paziente (o quanto meno di un suo legale rappresentante) al trattamento impostazioni surriferite, in effetti, concordano in linea di principio sulla necessità del sui principi di fondo ai quali il medico deve attenersi nel proprio rapporto con il differenti conseguenze operative - essendovi oggi, anzi, un larghissimo consenso L'impressione è, d'altra parte, che per lo più il dibattito verta su un problema di rilievo schiera di autori ivi citati). Nulla si oppone pertanto, ad avviso di chi scrive, all'indilimiti alla disponibilità dell'integrità fisica ivi segnati siano operanti nel caso in cui l'atto infondate: la considerazione della ratio dell'art. 5 c.c. consente infatti di escludere che i paziente, a garanzia del diritto di questi all'autodeterminazione terapeutica. Tutte le meramente classificatorio, senza che dai diversi inquadramenti sistematici discendano un paziente incapace. dal paziente (capace), quanto in quella in cui esso provenga dai legali rappresentanti di dell'avente diritto ex art. 50 [così anche C 21.4.1992, Massimo, CED 190113, CP viduazione del normale fondamento della liceità del trattamento nello stesso consenso paziente o addirittura alla salvaguardia della sua stessa vita (cfr. supra, 13 e la nutrita (per es. l'amputazione di un arto o l'asportazione di un organo malato), né trattamenti 1993, 63], che ben può essere invocato tanto nell'ipotesi in cui sia espresso direttamente

Il richiamo al consenso dell'avente diritto non esclude, peraltro, che l'agire del medico possa essere oggetto nel caso concreto non già di una facoltà, bensì di un dovere di agire, come tale rilevante (anche) ex art. 51: ciò che si verifica, in particolare, in tutti i casi in cui il medico rivesta una posizione di garanzia nei confronti del paziente, conferitagli direttamente dal paziente nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, ovvero derivante dai suoi obblighi di funzionario del servizio sanitario pubblico. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l'operatività del dovere di agire è normalmente condizionata alla

Art. 50

839

sussistenza di un valido consenso del paziente, o se del caso del suo legale rappresentante; consenso che, pertanto, resta una fondamentale condizione di liceità dello stesso tante; consenso che, pertanto, resta una fondamentale condizione di liceità dello stesso trattamento. Che la scriminante del consenso ex art. 50 possa operare congiuntamente a quella dell'adempimento del dovere ex art. 51 non costituisce, del resto, una specia ficità del trattamento medico: il giardiniere che abbatte un albero nel giardino altrui su incarico del padrone di casa, realizzando quindi un fatto tipico di danneggiamento su incarico del padrone di casa, realizzando quindi un fatto tipico di danneggiamento (art. 635), agisce lecitamente in forza sia del consenso del proprietario, sia dell'obbligo (art. 635), agisce lecitamente in forza sia del consenso del proprietario, sia dell'obbligo (art. 635), agisce lecitamente di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche gli deriva dal contratto di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche gli deriva dal contratto di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche gli deriva dal contratto di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche gli deriva dal contratto di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche gli deriva dal contratto di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche gli deriva dal contratto di lavoro o di prestazione d'opera intercorrente con il medeche proprieta del dovere sono, anche qui, inestri-

81 Soltanto alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 (sub specie di esercizio di una facoltà legittima o di adempimento di un dovere) dovrà farsi riferimento, invece, nei casi eccezionali in cui il medico è autorizzato (e, di solito, al tempo stesso tenuto) al compimento di un atto medico in assenza del consenso del paziente o del suo legale rapcesentante, in forza della situazione di urgenza terapeutica ovvero in forza degli artt. 33 presentante, in forza della situazione di urgenza terapeutica, risulta ss. 1 n. 833/1978; mentre, anche rispetto alle situazioni di urgenza terapeutica, risulta ss. 1 n. 833/1978; mentre, anche rispetto alle situazioni di urgenza terapeutica, risulta ss. 1 n. 833/1978; mentre, anche rispetto alle situazioni di urgenza terapeutica, risulta ss. 1 n. 833/1978; mentre, anche rispetto alle situazioni di urgenza terapeutica, risulta ss. 1 n. 833/1978; mentre, anche rispetto alle situazioni di urgenza terapeutica, pratico) come vedremo del tutto fuorviante (e foriero di gravi equivoci anche sul piano pratico) il riferimento usuale allo stato di necessità ex art. 54 (cfr. infra, 109).

82 Il richiamo alle scriminanti codificate di cui agli artt. 50 e 51, peraltro, non deve destare l'impressione che i presupposti di legittimità dell'atto medico possano semplicemente essere desunti dallo scarno dato testuale di queste due norme, in realtà non ritagliate specificamente sulla materia. Tali presupposti devono, piuttosto, essere ricostruiti specificamente sulla materia assenza di un'organica legislazione in materia - sulla dall'interprete - nella perdurante assenza di un'organica legislazione in materia - sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'intero ordinamento, a partire ovviamente dalle norme costituzionali, nonché delle fonti internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano ex art. 117 c. 1 Cost.

83 Tra queste ultime riveste particolare rilievo la Convenzione di Oviedo sui diritti elaborata nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa ma aperta alla firma anche di dei trattamenti medici. Discussa è, invero, l'effettiva vincolatività della Convenzione per essenziali della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nella materia, per l'appunto, paesi terzi, la quale costituisce ormai uno strumento universale che fissa le coordinate dell'uomo e la biomedicina del 1996 (di seguito anche semplicemente: Conv. Oviedo) ratifica della Convenzione con la l. n. 145/2001, contenente la clausola di "piena e intera l'ordinamento italiano [Viganò (42)]: il nostro parlamento ha autorizzato il governo alla al deposito dello strumento di ratifica presso la sede indicata dalla Convenzione (passagesecuzione" dello strumento nel diritto interno; ma il governo non ha sinora provveduto che non può a tutt'oggi ritenersi ad esso vincolato sul piano del diritto internazionale) gio questo essenziale ai fini dell'entrata in vigore dello strumento per lo Stato italiano a un punto di riferimento essenziale cui orientare l'interpretazione delle norme interne tavia impedito alla giurisprudenza italiana recente di guardare alla Convenzione come né ha provveduto all'emanazione dei decreti attuativi. Tali circostanze non hanno tutivi comprese quelle costituzionali, suscettibili di trovare applicazione nella materia del

trattamento medico; valorizzando, con ciò, il generale consenso sui principi espressi dalla convenzione consolidatosi sul piano internazionale e, assieme, l'adesione espressa dallo stesso parlamento italiano a quei principi espressa attraverso la citata legge di autorizzazione alla ratifica [cfr., in particolare, C civ. 16.10.2007, F/ 2007, I, 3025 sul notissimo caso Englaro]. Il richiamo alla Conv. Oviedo è particolarmente importante, nel contesto che ci occupa, dal momento che tale strumento contiene agli artt. 5-9 una rassegna pressoché esaustiva dei possibili presupposti di liceità del trattamento medico in rapporto al diritto all' autodeterminazione terapeutica (e alla stessa integrità fisica) del paziente, disciplinando in particolare il consenso informato del paziente capace (art. 5), il consenso informato del legale rappresentante del paziente incapace (art. 6), il trattamento coattivo delle infermità psichiche (art. 7) e le situazioni di urgenza terapeutica (art. 8), per concludere con una disposizione generale relativa alla rilevanza delle manifestazioni di volontà anticipata del paziente (art. 9). A tali dettagliate disposizioni anche l'esposizione che segue farà pertanto riferimento.

XII. (Segue) ii) il consenso del paziente capace

20

quindi, procedere in questa sede ad una rassegna analitica delle molteplici disposizioni di fonte internazionale (prime fra tutte l'art. 3 della Carta europea e l'art. 8 C.e.d.u., su cui cfr. ancora supra, 48), primaria (cfr. in particolare l'art. 33 c. 1 l. n. 833/1878) o ordinamento - dall'art. 32 c. 2 Cost.; norma che, stabilendo il divieto di trattamenti sanio transitoria, di assumere una decisione terapeutica responsabile. Su tale principio vi è Il Codice deontologico del 2006, attualmente in vigore (art. 35 c. 1). dei trattamenti medici o a particolari trattamenti. Nello stesso senso si esprime del resto subordinata dalle quali può desumersi il medesimo principio in relazione alla generalità al paziente, cfr. ora C Cost. 438/2008 DeJure, su cui cfr. anche supra, 48]. Superfluo, dai quali si evince un diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica in capo costituzionale, desumibile - oltre che dall'art. 32 c. 2 - anche dagli artt. 2 e 13 Cost., tamente attuarsi soltanto in presenza del libero consenso del paziente [sul fondamento Il principio che in mancanza di una tale disposizione di legge il trattamento potrà lecitan "obbligatori" in assenza di una disposizione espressa di legge, sancisce a contrario XVI), trattandosi del resto di una piana conseguenza della regola espressa - nel nostro esponga il medesimo a un immediato rischio per la propria vita: cfr. sul punto infra, ancora in parte discussa, in cui il rifiuto da parte del paziente di consentire al trattamento oggi assoluto consenso in giurisprudenza e in dottrina (salvo che per la peculiare ipotesi, dunque destinate ad operare nei confronti di un paziente incapace, in via permanente del paziente medesimo; tutte le altre regole sussidiarie previste dagli artt. 6 e ss. sono mento medico nei confronti di un paziente capace presuppone il consenso informato L'art. 5 Conv. Oviedo enuncia il principio secondo cui l'esecuzione di qualsiasi tratta-

L'art. 5 della Conv. Oviedo enuncia il principio che il consenso del paziente all'intervento debba essere **libero ed informato** in relazione alla "natura dell'intervento e alle sue conseguenze e rischi". Il principio è del resto da tempo pacifico nell'ordinamento l'aliano, ed è coerente con gli ordinari requisiti di validità del consenso come causa di giustificazione, già esaminati supra, 51. Particolare rilievo assume, nella pratica, la

necessità che il consenso non sia viziato da errore: ipotesi che ricorre per l'appunto in difetto di un'adeguata informazione sulla condizione patologica in atto, sulla natura del trattamento, sulle tecniche da utilizzare, sui benefici prevedibili e i rischi specifici del trattamento nonché sui benefici e rischi di eventuali trattamenti alternativi, ed ancora sulle prevedibili conseguenze derivanti dall'omissione di ogni trattamento (art. 33 del Codice di deontologia medica) [sul tema, cfr. già Crespr (6), 45; Rtz (32), 326]. In sintesi, al paziente devono essere forniti - in forma per lui comprensibile - tutti gli elementi idonei a consentirgli di assumere una responsabile decisione sull'an e sul quomodo della cura.

86 Quanto, in particolare, alla comunicazione al paziente dei rischi del trattamento, si visibile, l'informazione costituendo oggetto di un diritto del paziente, e non certo di un soggetto l'informazione deve essere rispettata": precisazione, questa, senz'altro condimentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro vigente Codice di deontologia medica prescrive peraltro (art. 33 c. 6) che "la docudendosi anche alla prospettazione dei rischi atipici ed eccezionali [Crespi (6), 54]. Il scopo meramente estetico, il dovere di informazione è della massima ampiezza, estennecessario per la vita e la salute del paziente; con la conseguenza che, nei trattamenti a L'informativa deve, peraltro, essere tanto più dettagliata quanto meno l'intervento sia guenze atipiche devono essere comunicate al paziente che espressamente lo richiedal. [così, nella sostanza, Cresri (6), 50; conf. Riz (32), 334, il quale precisa che le consedello specifico trattamento, la cui verificazione appaia quanto meno non improbabile piche o collaterali prospettabili, essendo sufficiente la comunicazione dei pericoli tipici ritiene per lo più non necessaria un'informazione dettagliata su tutte le conseguenze atiobbligo o di un onere.

Quanto poi alla **comunicazione della diagnosi**, nell'ipotesi di gravi patologie con prognosi verosimilmente infausta, l'informazione del paziente - pur con la dovuta "prudenza", "usando terminologie non traumatizzanti" e "senza escludere elementi di speranza", come prescrive l'art. 33 c. 5 del Codice di deontologia medica - deve ritenersi imprescindibile, almeno allorché risulti ancora praticabile un qualche trattamento terapeutico (anche solo a carattere palliativo) e vi sia, pertanto, la necessità di acquisire il consenso informato del paziente (il quale, posto di fronte ad una verità drammatica, ben potrebbe decidere di non sottoporsi ad alcuna terapia, lasciando che la natura segua il suo corso).

diffusa negli ospedali di fare sottoscrivere al paziente moduli prestampati di "consenso informato" non può ritenersi imposta dalla legge [cfr. in questo senso C 17.9.2008. C., CED 242207, relativa a un caso ove la paziente si era invero rifiutata, per paura dell'intervento, di firmare ella stessa il modulo di consenso informato, firmato invece dal marito, ma ove il comportamento complessivo della paziente - ed in particolare la sua collaborazione all'incannulazione della vena - permetteva comunque di dedure l'esistenza di un suo consenso al trattamento] se non nei casi espressamente previsti.

né esaurisce l'obbligo del medico di fornire verbalmente gli opportuni chiarimenti, in termini comprensibili al paziente secondo il suo livello culturale e intellettuale (artt. 33 c. 2 e 35 c. 2 del Codice di deontologia medica); d'altra parte, lo stesso Codice deontologico (art. 35 c. 2 e 3) raccomanda la documentazione scritta del consenso nei casi in cui ciò si renda opportuno in relazione alla "particolarità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche" o alle "possibili conseguenze delle stesse", nonché nei casi di procedimenti diagnostici e trattamenti terapeutici che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona.

89

presiedono al trattamento dei pazienti incapaci (sulle quali cfr. infra, XIII-XV). morte certa (cfr. sul punto infra, 112). Per altro verso, lo stato di incapacità del paziente esponga il paziente ad un immediato pericolo di vita, o addirittura alla prospettiva di una ignorando il rifiuto del paziente, ma determina l'applicazione delle diverse regole che non autorizza di per sé solo il medico a procedere di propria iniziativa al trattamento non "capaci". Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il rifiuto di sottoporsi al trattamento essendo rappresentata dal t.s.o. per le persone affette da alterazioni psichiche, e pertanto capaci - l'unica ipotesi di trattamento sanitario realmente "coattivo" prevista dalla legge e non già meramente obbligatori come talune vaccinazioni) nei confronti di pazienti curativi, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona", e di deontologia medica, a tenore del quale "in ogni caso, in presenza di documentato ossia eseguibili anche con la forza nonostante il dissenso e l'opposizione del paziente, legge che preveda, ai sensi degli artt. 13 e 32 c. 2 Cost., trattamenti sanitari coattivi non soffre a tutt'oggi alcuna eccezione nell'ordinamento italiano, non essendovi alcuna nfluto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e consenso da parte del paziente. Tale corollario è esplicitato all'art. 35 c. 4 del Codice capace è l'illegittimità dell'intervento medico in presenza di un rifiuto di prestare il Ovvio corollario del principio della necessità del consenso informato del paziente

subordinata ad alcun requisito di validità e/o di capacità del paziente, determinando nchiesta di interruzione del trattamento eventualmente già iniziato - non è di per se art. 51 e art. 579, nonché Viganò (41), 1601]. La revoca del consenso - e la conseguente Riccio, FI 2008, II, 105 e DPP 2008, 66 con nota di VALLINI (38) sul caso cfr. anche vitale, avviato legittimamente ma successivamente da lui rifiutato [T Roma 23.7.2007, che accolse la richiesta di un paziente capace di interrompere un trattamento di sostegno dall'art. 32 c. 2 Cost. - si rinviene nella sentenza di non luogo a procedere nel caso recente e assai nota applicazione di questo corollario - anch'esso dedotto pianamente Welby, nella quale il g.u.p. di Roma ritenne immune da censure la condotta del medico traitamento, che risulterebbe così - a questo punto - sprovvisto di ogni giustificazione, da parte del paziente fa infatti venir meno l'originario presupposto di legittimità del violando indebitamente il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente. Una informato il paziente delle conseguenze della sua decisione. La revoca del consenso medico di sospendere il trattamento eventualmente già avviato, dopo avere debitamente dal paziente medesimo (art. 5 c. 3 Conv. Oviedo), con conseguente obbligo a carico del ll consenso già prestato dal paziente può, infine, essere sempre liberamente revocato

2012, 996; (offensoffens ridicoRIDPSTELL (95) \$ (93) S regres di diri 1954, tra tas ZAGRI Piolet recent Risic. offensi Marin necess attuali

91

person

SOMM libertà presunt mente pericolo (Segue) A) la "t l requis sperune (Segue)sentant

I. Natı

Second causa digma ;

> mento, o della sua prosecuzione, rappresentata dal consenso precedentemente espre 2007, I, 3025 che da questi principi trae la rivoluzionaria conclusione che il legale semplicemente il venir meno della condizione di legittimità (il consenso) del tranuna voce" [così - nella notissima sentenza sul caso Englaro - C civ. 16.10.2007, del legale rappresentante, t.s.o., situazione di emergenza). essere eseguito (o proseguito) in forza di una diversa causa di legittimazione (conscione di trattamenti necessari per la sua sopravvivenza (nella specie, alimentazione del consenso, dovrà evidentemente vagliarsi se il trattamento possa o debba comune paziente soggettivamente inteso, per la soluzione di negare il consenso alla prosedal paziente. Laddove, peraltro, il paziente risulti incapace nel momento della respresentante possa legittimamente optare, nella valutazione sul 'migliore interesse'

che il trattamento potrà essere lecitamente praticato soltanto a) a beneficio diretti il cui esercizio dovrà essere orientato al criterio dei "migliori interessi" - e dunque negli artt. 357 e 424 c.c., nella parte in cui attribuiscono all'esercente della potestà inte vincolato ad esse - le eventuali manifestazioni di volontà anticipate espresse di qualsiasi prossimo congiunto). Tale regola trova conferma, nel nostro ordiname presentante dovrà d'altra parte tenere in considerazione - pur senza essere strettapaziente, e b) previo consenso informato del suo legale rappresentante (e nol ssa) del paziente [C civ. 16.10.2007, cit.]. Nell'effettuare tale valutazione, il legale zioni che dovrebbero normalmente essere comunicate al paziente capace (art. 6 provvedimenti nell'interesse dell'incapace [art. 37 c. 3 Cod. deontologia medica; 2007, I, 3025]. Al legale rappresentante il medico dovrà fornire le medesime info dico dovrà segnalare il caso all'autorità giudiziaria affinché siano adottati gli opporbeneficio, soggettivamente inteso - dell'incapace [cfr. per tutte C civ. 16.10.200] caso di rifiuto ingiustificato del consenso da parte del legale rappresentante, il toriale, nonché al tutore e al curatore, poteri di "cura della persona" del rappresent paziente [art. 9 Conv. Oviedo; art. 38 Cod. deontologia medica]. il consenso del legale rappresentante potrà naturalmente essere revocato, allore unale per i minorenni per l'adozione in via temporanea ed urgente (ex art. 336 u.c. zione della sua età o grado di capacità e maturità (art. 6 c. 2 e 3 Conv. Oviedo). A mali giudicati necessari dai sanitari: in tal caso, il medico dovrà segnalare il caso al coinvolto nella decisione medica, la sua volontà dovendo essere considerata in proposono a che vengano praticati ai propri figli trattamenti emotrasfu-Conv. Oviedo). Il soggetto incapace dovrà comunque, nei limiti del possibile, enermo Fabris (25), 237]. Non infrequente è, in particolare, il caso di testimoni di revoca appaia funzionale alla tutela dei "migliori interessi" del rappresentato (art.) dei provvedimenti limitativi della potestà dei genitori di cui all'art. 333 c.c., ovvero

92 Il criterio decisionale cui dovrà attenersi il legale rappresentante nel prestare o rifi quello dei suoi "migliori interessi" (best interests), la cui valutazione non dipendio di assoluta urgenza terapeutica, tale da non consentire nemmeno l'esperimento il consenso a un determinato trattamento (ovvero alla sua eventuale revoca) è semedico al compimento dell'atto terapeutico) [così Romboli (33), 352]. Soltanto in essere stato in passato capace - dai desideri da lui espressi prima della perdita riferimento precipuo alla situazione del paziente caduto in stato di incoscienza presentanti (art. 37 c. 3 Cod. deontologia medica). complesso di altri fattori di natura schiettamente soggettiva, e in particolare praltro l'intervento sul paziente incapace, nonostante il dissenso espresso dai legali tanto dall'appropriatezza del trattamento secondo la scienza medica, ma anche la procedura di cui al citato art. 336 u.c. c.c., il medico potrà senz'altro praticare

sofiche"; e ciò al fine di assicurare che la decisione del legale rappresentante nellare possa nominare un amministratore di sostegno alla persona che, per effetto di coscienza", nonché "dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinarincipi ora esposti valgono, in linea di massima, anche con riferimento alla figura a dare sostanza e coerenza all'identità complessiva del paziente e al suo modo di condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivan "espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, and dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali amministratore di sostegno ex art. 404 ss. c.c. Tale norma prevede che il giudice Il tutore ha quindi il compito di completare questa identità complessiva della cepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della pel procedimento di nomina dell'amministratore, i "provvedimenti urgenti per la cura appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun capace; e, in questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il punyocata dalla giurisprudenza a fondamento del potere-dovere del tutore di assupaziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse. Il legislatore ha dunque ripreso quella medesima espressione "cura della persona", dello stesso malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autenticane, nell'interesse e in luogo dell'incapace, le decisioni concernenti la tutela della l'art. 405 c. 4 c.c., che autorizza il giudice ad adottare anche d'ufficio, nelle more i dalla norma rientrino anche quelli relativi alla cura della propria salute, si evince anche temporanea di provvedere ai propri interessi. Che tra gli "interessi" menzioinfermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trovi nella impossibia persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimo-

legale rappresentante sarà, insomma, quello di calarsi nei panni dell'incapace, dratazione artificiali) e di chiederne, conseguentemente, l'interruzione]. Compito

XIII. (Segue) iii) il consenso del legale rappresentante del paziente incapace promare una decisione in merito al trattamento medico che risulti il più possibile inifra, 125), ricostruita alla luce della complessiva personalità (attuale o almeno pre-

o stesso art. 333 c.c. o di cui all'art. 321 (nomina di un curatore speciale che autorizzi ndifetto di urgenza - dovrà riferire il caso al pubblico ministero territorialmente comtente, il quale provvederà a sua volta a richiedere al tribunale i provvedimenti di cui